

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA – DVR -

DS
Ed. 1
REV. 5

“ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO”

VIALE DEL CARAVAGGIO, 78 – ROMA - 00147
TEL. 06 510541 – FAX 06 51054320

In conformità al Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81
e successive modifiche ed integrazioni

Copia Controllata N° 01

Copia Non Controllata

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA ENPACL, È PERTANTO VIETATA LA SUA RIPRODUZIONE E/O DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE SENZA LA FORMALE AUTORIZZAZIONE DELLA ENPACL STESSA.

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

FIRME				
Data	DL	RSSP	RSL	MC
20.04.2017				

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

Sezione 0 - INTRODUZIONE

0.1	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	2
0.2	FOGLIO DI AGGIORNAMENTO ED INDICE.....	3
0.3	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
0.4	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
0.4.1	NORMATIVA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO.....	5
0.4.2	NORMATIVA ANTINCENDIO.....	6
0.5	DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	8
0.5.1	DEFINIZIONI	8
0.5.2	ACRONIMI.....	10

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	1 di 10	5	20/04/2017

0.1 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro

Data

RSPP

Data

RLS

Data

MEDICO COMPETENTE

Data

Il presente DS, redatto conformemente a quanto stabilisce la normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è approvato dalle firme riportate sulla presente pagina, le sezioni in cui è suddiviso sono approvate dai responsabili i cui nomi sono indicati sulla pagina di testa di ciascuna sezione.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	2 di 10	5	20/04/2017

0.2 FOGLIO DI AGGIORNAMENTO ED INDICE

Il DS contiene singole sezioni, in revisione indipendente di cui si riporta l'ultima data di revisione rispetto alla Rev. 0 (prima emissione).

Sezione		Data Revisione della sezione	
N.	Titolo	Rev. 0	Rev. 5
0	Introduzione	28.11.09	20.04.2017
1	La struttura organizzativa e produttiva	28.11.09	20.04.2017
2	L'organizzazione per la sicurezza	28.11.09	20.04.2017
3	Valutazione dei Rischi	28.11.09	20.04.2017
4	Valutazione del Rischio Incendio	28.11.09	20.04.2017
5	Valutazione dei Rischi Interferenti	28.11.09	20.04.2017
6	Valutazione del Rischio per le Lavoratrici Madri	28.11.09	20.04.2017
7	Valutazione Rischio Stress	28.11.09	20.04.2017
8	Valutazione Rischio Elettromagnetico	-	20.04.2017
9	Sorveglianza Sanitaria	28.11.09	20.04.2017
10	Formazione, Informazione	28.11.09	20.04.2017

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	3 di 10	5	20/04/2017

0.3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il d.lgs del 9 aprile 2008 agli art.li 17, 28 e 29, prescrive l'elaborazione di un "Documento della Sicurezza" contenente:

1. Data certa di apposizione sul DVR;
2. Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e i criteri adottati per la valutazione;
3. L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuate e i DPI adottati a seguito della Valutazione dei Rischi;
4. Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate;
5. L'individuazione delle PROCEDURE di attuazione delle misure e dei ruoli all'interno dell'organizzazione aziendale, a cui assegnare soggetti idoneamente formati;
6. Indicazione del nominativo dell'RSPP, dell'RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla redazione del DVR;
7. Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Scopo del presente Documento della Sicurezza (DS) è quello di diffondere nell'ambiente di lavoro la politica, le procedure e i requisiti necessari affinché l'igiene e la salute dei lavoratori siano tematiche vissute nell'ottica di una reale partecipazione attiva di tutti al miglioramento continuo ed allo sviluppo aziendale.

A tal fine il Datore di Lavoro (DL) ha provveduto a far redigere questo documento nel quale vengono descritti in modo sintetico e completo i compiti, le autorità e le responsabilità di tutto il personale occupato in azienda.

Il presente documento viene redatto in seguito alla valutazione dei rischi condotta presso le strutture aziendali e contiene:

- Una relazione contenente l'individuazione di tutte le possibili fonti di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori dei criteri adottati per la valutazione dei rischi.
- L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie
- Il programma delle misure ritenute adeguate a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza attuali.
- Il DVR contiene tutte le indicazioni dettate dall' art.lo 28 del Testo Unico.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	4 di 10	5	20/04/2017

Inoltre questo documento ha il compito di monitorare eventuali mutamenti organizzativi al fine di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ad essi.

Il presente DS si applica a tutti i settori di attività amministrativa della *ENPACL –Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro*.

Il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti che sovrintendono le stesse attività, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, insieme a tutti i lavoratori sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente documento.

Nel DS sono suddivisi i compiti ed identificati i ruoli in modo da responsabilizzare tutti i soggetti che operano nei luoghi di lavoro.

0.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

0.4.1 NORMATIVA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

RIFERIMENTO NORMATIVO	DATA	CAMPO DI APPLICAZIONE
L 186	01/03/1968	Impianti elettrici a regola d'arte
DM	01/12/1975	Impianti di riscaldamento- verifiche
L 971	18/10/1977	Garanzie di sicurezza per gli impianti elettrici
L 903	09/12/1977	Parità tra uomini e donne in materia di lavoro
DM 236	14/06/1989	Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità degli edifici privati e pubblici
L 46	05/03/1990	Sicurezza degli impianti
DPR 447	06/12/1991	Regolamento di attuazione L 46/90 sulla sicurezza impianti
DLgs 475	04/12/1992	Dispositivi di protezione individuale
DPR 412	26/08/1993	Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. Modificato dal DPR 551/99
DPR 425	22/05/1994	Certificato della agibilità e della destinazione d'uso della struttura
DLgs 758	19/12/1994	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	5 di 10	5	20/04/2017

RIFERIMENTO NORMATIVO	DATA	CAMPO DI APPLICAZIONE
BS 8800	1996	Guida per i sistemi di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro
DPR 459	24/07/1996	La sicurezza delle macchine
OHSAS 18001	1999	Norme per i sistemi di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro
DM Trasporti	14/10/1999	Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medico elencati nella Farmacopea ufficiale italiana.
DLgs 38	23/02/2000	Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
DLgs 66	08/04/2003	Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
L. 123	25/08/2007	"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"
DM n. 37	22/01/2008	Ministero dello Sviluppo Economico. Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
D.Lgs. 81/08	29/07/2008	Testo unico sulla Sicurezza
D.Lgs. 106/09	03.08.2009	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

0.4.2 NORMATIVA ANTINCENDIO

RIFERIMENTO NORMATIVO	DATA	CAMPO DI APPLICAZIONE
Legge n. 1670	27/12/1941	Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendio
DPR n. 689	26/05/1959	Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco
Circolare n. 91	14/09/1961	Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile
Legge n. 186 - art. 2	01/03/1968	Realizzazione impianti elettrici a norme CEI
DM	16/02/1982	Modificazione del DM 27/09/65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	6 di 10	5	20/04/2017

RIFERIMENTO NORMATIVO	DATA	CAMPO DI APPLICAZIONE
DPR n. 577	29/07/1982	Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione incendi
Circolare MI n. 34	01/10/1983	Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e successivo avviso di rettifica
DM	30/11/1983	Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
DM	26/06/1984	Reazione al fuoco dei materiali
L 818	07/12/1984	Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
DM 246	16/05/1987	Norme di sicurezza antincendio per gli edifici civili
L 46	05/03/1990	Norme per la sicurezza degli impianti
DPR 447	06/12/1991	Regolamento di attuazione della L 46/90
DPR 37	12/01/1998	Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
DM 64	10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
DM	04/05/1998	Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi
DM Interno	18/09/2002	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private
DM Interno	09.03.2007	Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
L. 14	27/02/2009	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
DM	10/03/2005	Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
DM	15/09/2005	Ministero dell'Interno - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
DM	09/05/2007	Ministero dell'Interno - Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	7 di 10	5	20/04/2017

0.5 DEFINIZIONI E ACRONIMI

0.5.1 DEFINIZIONI

TERMINE	DEFINIZIONE
AGENTE	L'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
AZIENDA	Secondo la definizione legale (art. 2555 del codice civile) risulta essere "il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Nel presente documento il termine viene usato come equivalente di unità produttiva o stabilimento.
DATORE DI LAVORO	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, per come definita ai sensi della lettera i), della sopraccitata norma in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Qualsiasi attrezzatura (complemento o accessorio) destinata ad essere indossata tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
FATTORE DI RISCHIO	Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa
LAVORATORE	Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
LUOGHI DI LAVORO	I luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda/unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
MAGNITUDO	Entità del danno che il verificarsi di un evento pericoloso è in grado di provocare
MANSIONI	Sono i compiti concreti assegnati al lavoratore in base alla ripartizione del lavoro nei vari settori dell'impresa. Esse indicano l'oggetto specifico della prestazione lavorativa che deve essere adempiuta dal lavoratore.
MANUTENZIONE	Insieme di interventi finalizzati a conservare in buono stato i beni aziendali mediante i quali si svolge l'attività lavorativa, mantenendo lo all'uso a cui sono adibiti. Può essere ordinaria o straordinaria a secondo che l'intervento conservativo sia proiettato a preservare la destinazione d'uso del bene nel breve o nel lungo termine.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	8 di 10	5	20/04/2017

TERMINE	DEFINIZIONE
MEDICO COMPETENTE	Medico in possesso dei necessari titoli di legge. L'articolo 34 del D.P.R. 303/56 stabilisce i casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria di quelle lavorazioni che possono comportare l'insorgenza di malattie professionali.
MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	Quegli interventi strutturali ed organizzativi che riguardano l'insieme dei lavoratori e la struttura stessa dell'azienda o unità produttiva. Le misure di protezione collettive sono considerate prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale.
MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA	L'insieme degli interventi volti a salvaguardare le condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore.
ORGANO DI VIGILANZA	Si fa riferimento all' Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente. E uno degli enti cui è affidato il controllo degli ambienti di lavoro.
PERICOLO	(da: norma UNI EN 292 parte I/1991) Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo viene generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, di intossicazione, etc.
PERICOLO	(da: orientamento CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro) Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge e solo per i casi contemplati dalla norma oppure persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.
RISCHIO	È la probabilità che si verifichi un danno alla salute o alla sicurezza dei lavoratori al verificarsi di un evento pericoloso
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.
SITUAZIONE PERICOLOSA	Qualsiasi situazione in cui una persona risulta essere esposta ad un pericolo o a più pericoli.
UNITÀ PRODUTTIVA	Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotato di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza.
VERIFICA PERIODICA	Attività volta a eseguire un controllo, con cadenza fissa, sullo stato di efficienza delle attrezzature di lavoro al fine di escludere eventuali

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	9 di 10	5	20/04/2017

“ENPACL” Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
--	----------------------------------

TERMINE	DEFINIZIONE
	anomalie che possano comportare rischi per la sicurezza del lavoratore.
VINCOLI URBANISTICI O ARCHITETTONICI	Tutti quei limiti all'edificabilità imposti per ragioni urbanistiche o per esigenze architettoniche.

0.5.2 ACRONIMI

ACRONIMO	SIGNIFICATO
DS	Documento della Sicurezza
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
ASPP	Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione
PS	Pronto Soccorso
DL	Datore di Lavoro
MC	Medico Competente
DVR	Documento di Valutazione del Rischio
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
IS	Istruzione Operativa
AL	Allegato
M	Modulo
IS	Istruzione Operativa
LG	Linea Guida

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 00 - INTRODUZIONE	1	10 di 10	5	20/04/2017

Sezione 01 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA

1.1	ANAGRAFICA AZIENDALE	2
1.2	PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA.....	3
1.3	DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL’ATTIVITA’.....	4
1.4	ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTI.....	4

ALLEGATI

- M01 - Mansionario Aziendale

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 01 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA	1	1 di 4	5	20.04.2017

1.1 ANAGRAFICA AZIENDALE

LA SOCIETA'			
Ragione sociale	ENPACL – <i>Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro</i>		
Attività:	<i>Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro</i>		
Indirizzo	Viale del Caravaggio, 78	CAP	00147
Comune o località	ROMA	Provincia	RM
Codice Fiscale	80119170589	P.E.C.	info@enpacl-pec.it
Telefono	06 510541	FAX	06 51054320
RAPPRESENTANTE LEGALE			
Nome e Cognome	Alessandro Visparelli		
Nato a	Vigasio	Prov. VR	il 02.09.1952
In qualità di	Presidente		
Codice Fiscale	VSPLSN52P02L869R		
SEDE OPERATIVA e LEGALE			
Denominazione	ENPACL – <i>Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro</i>		
Indirizzo	Viale del Caravaggio, 78	CAP	00147
Comune o località	ROMA	Provincia	RM
Telefono	06 510541	FAX	06 51054320

In allegato al DS è il Mansionario Aziendale (M01) nel quale sono riportati i nominativi e le qualifiche di tutti i dipendenti a vario titolo della *ENPACL – Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro*.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 01 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA	1	2 di 4	5	20.04.2017

1.2 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

L’azienda *ENPACL – Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro* svolge attività in materia Assistenza e Previdenza per i Consulenti del Lavoro (PREVIDENZA PUBBLICA OBBLIGATORIA).

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è istituito nel 1971 con la legge n. 1100. Lo scopo è quello di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. Il 25 agosto 1991 è entrata in vigore la legge n. 249, di riforma dell’Ente. Dal 1° gennaio 1995 l’Enpacl, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo. Le modalità di gestione dell’Ente sono ora riconducibili alle norme statutarie. L’ultima versione dello Statuto dell’Ente è approvata con nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016116/CONS-L-59 del 20 dicembre 2016, di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.13 del 17 gennaio 2017. Gli scopi affidati all’Ente dalla normativa vigenti sono realizzati mediante scelte strategiche adottate dai suoi Organi istituzionali e attuati dalla struttura interna.

Lo Statuto prevede quali Organi dell’Enpacl:

- L’Assemblea dei Delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all’Ente.
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Delegati.
- Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca l’Assemblea dei Delegati.
- Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, dei quali uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ed uno eletto dall’Assemblea dei Delegati fra gli iscritti all’Ente.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 01 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA	1	3 di 4	5	20.04.2017

1.3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL'ATTIVITA'

L'attività si svolge in una struttura, suddivisa in 8 piani, di cui due interrati, utilizzati dall'Ente in questione per svolgere le attività amministrative: il primo piano ed una porzione del secondo piano non è utilizzato dall'Enpacl, per cui non viene contemplato nel presente Documento di Valutazione dei Rischi.

1.4 ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTI

Si tratta di tutte le strumentazioni legate all'attività amministrativa:

- ✗ PC,
- ✗ monitor,
- ✗ stampanti,
- ✗ fotocopiatrici,
- ✗ lampade,
- ✗ tavoli di lavoro,
- ✗ fax telefono,
- ✗ armadi in alluminio o legno,
- ✗ ascensori,
- ✗ condizionatori,
- ✗ fancoil,
- ✗ caldaia,
- ✗ torri frigo.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 01 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA	1	4 di 4	5	20.04.2017

Sezione 02 - ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

2.1 DATORE DI LAVORO	2
2.2 IL DIRIGENTE.....	4
2.3 IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA.....	5
2.4 IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE.....	6
2.5 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.....	8
2.6 FIGURE ADDETTE ALL'EMERGENZA	9
2.7 MEDICO COMPETENTE	9

ALLEGATI

- M03 – Mansionario per la Sicurezza

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	1 di 12	5	20.04.2017

2.1 DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro (DL) :

NOMINATIVO	RUOLO	QUALIFICA
Alessandro Visparelli	DL	Rappresentante Legale della ENPACL – Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro

Il d.lgs. 81/2008 attribuisce al Datore di Lavoro obblighi delegabili e obblighi delegabili.

Obblighi del DL non delegabili:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del d.lgs 81/2008;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;

Obblighi del DL delegabili ma comunque assunti dal DL stesso (definiti dall'art. 18 d.lgs 81/2008):

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	2 di 12	5	20.04.2017

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del presente documento, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati previsti dalla normativa);
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	3 di 12	5	20.04.2017

Infine il DL deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Adempie comunque a tutti gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 81/08.

Nel modulo Mansionario per la Sicurezza (M02) allegato alla presente Sezione sono riportati i nominativi e i rispettivi incarichi del personale coinvolto nella Gestione della Sicurezza Aziendale, di seguito si riportano invece le descrizioni degli incarichi principali.

2.2 IL DIRIGENTE

Il d.lgs 81/2008 Il Dirigente è una figura designata dal DL e incaricata di organizzare e designare le stesse attività del DL secondo le attribuzioni e competenze ad essa conferite.

Per l'ENPACL è stato designato quale dirigente:

NOMINATIVO	QUALIFICA
FARETRA FABIO	DIRIGENTE (Direttore Generale)
MAZZI WANDA	DIRIGENTE
DE ROSSI ROBERTO	DIRIGENTE
DE GENNARO MAURO GIUSEPPE	DIRIGENTE

Al Dirigente sono state conferite le seguenti competenze tra quelle previste dall'art.18 d.lgs 81/2008:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	4 di 12	5	20.04.2017

Obblighi delegati dal DL al DIRIGENTE (definiti dall’art. 18 d.lgs 81/2008):

- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Inoltre secondo l’art. 16 comma 3bis del d.lgs 81/2008 il Dirigente, anche in caso di delega di propri obblighi non è comunque esonerato dal espletare funzione di controllo sia sui Preposti che sui Lavoratori.

2.3 IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA

Il Preposto è una figura dotata di funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione. Si occupa degli sviluppi dell’opera e della realizzazione del programma di lavoro. Il preposto è pertanto una figura intermedia tra il dirigente o DL ed il lavoratore, non si sostituisce pertanto alle mansioni direttive del DL o del dirigente e ha obblighi e responsabilità in materia di sicurezza dettagliatamente fissate descritte all’articolo 19 del d.lgs 81/08, ovvero:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	5 di 12	5	20.04.2017

- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del DLgs 81/08

In ENPACL svolgo il ruolo di preposto per la sicurezza le seguenti persone:

NOMINATIVO	QUALIFICA
LUCCI FABRIZIO	QUADRO
TROPEA FABIO	QUADRO
FANELLI TINA	QUADRO
GOLINELLI GIANNI	QUADRO
SQUARCIA WALTER	QUADRO
PIERACCI PAOLO	COORDINATORE AREA

2.4 IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

La ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro*, per l'organizzazione del Servizio di Protezione e Prevenzione utilizza esclusivamente professionalità interne.

2.4.1 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	6 di 12	5	20.04.2017

Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (**RSPP**) viene incaricato dal DL che sceglie sulla base di requisiti minimi di formazione stabiliti dal d.lgs 81/08 art.lo 32 e di capacità comprovata da Curriculum Vitae. Il DL può svolgere direttamente il ruolo di RSPP oppure affidare l'incarico di RSPP ad un consulente esterno che comunque soddisfi gli stessi requisiti.

Come detto sopra la ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro* ha affidato l'incarico ad un proprio dipendente in possesso delle qualifiche richieste:

NOMINATIVO	RUOLO	FORMAZIONE
Paolo Pieracci nato a Viterbo il 13/03/77	RSPP	Diploma Di Perito Elettronico II MODULO A: gennaio 2017 MODULO B: gennaio 2017 MODULO C: gennaio 2017 Nomina RSPP II Assunto Presso ENPACL il 24/11/1997 Posizione Aziendale: Responsabile Area Appalti e Servizi comuni

L'incarico di RSPP prevede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del d.lgs 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del d.lgs 81/2008;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs 81/2008.

Inoltre sono stati delegati al RSPP alcuni obblighi delegabili del DL.

Obblighi del DL delegabili e delegati all'RSPP (definiti dall'art. 18 d.lgs 81/2008):

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	7 di 12	5	20.04.2017

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

2.5 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

All’interno dell’azienda i lavoratori possono nominare un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**) il quale deve possedere i requisiti minimi stabiliti dall’art.lo 47 del DLgs 81/2008.

I dipendenti dell’ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro* hanno indicato, attraverso le organizzazioni sindacali aziendali, un dipendente dell’Ente come sotto riportato.

NOMINATIVO	RUOLO	QUALIFICA
Stefania Ramadori	RLS	Formazione aggiornata al 31.12.2016

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	8 di 12	5	20.04.2017

Il RLS svolge, attraverso le competenze acquisite nella formazione specifica svolta, un ruolo di garante dei lavoratori impegnati in azienda rispetto a tutte le tematiche che riguardano la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, pertanto deve obbligatoriamente:

- essere consultato in fase preliminare circa la valutazione dei rischi in azienda;
- essere consultato in fase preliminare circa la definizione, programmazione ed attuazione delle misure preventive per la sicurezza da adottare in azienda;
- partecipare attivamente alla verifica dell'adozione delle misure preventive di cui sopra;
- ricevere copia del Documento della Sicurezza, della Valutazione dei Rischi, e tutte le informazioni sulle misure preventive adottate;
- partecipare alla Riunione Periodica della Sicurezza.

Oltre al ruolo consultivo il RLS svolge anche un ruolo propositivo in merito alle misure di prevenzione da adottare in azienda.

Sono inoltre affidate al RLS le attribuzioni previste dall'art. 50 del d.lgs 81/08.

2.6 FIGURE ADDETTE ALL'EMERGENZA

Il Datore di Lavoro designa i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza in base alle competenze rispettive.

Ai fini della corretta ed efficace gestione delle emergenze sono previste le seguenti mansioni:

- Coordinatore dell'Emergenza
- Addetto al Primo Soccorso
- Addetto all'Evacuazione e all'Estinzione Incendi (a cui è affidato anche lo sgancio delle utenze elettrica e del gas)

Nel modulo M02-Mansionario per la sicurezza sono indicati i nominativi e gli incarichi affidati.

2.7 MEDICO COMPETENTE

Il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono nominare nei casi previsti il Medico Competente come indicato all'art. 18 punto 1 del d.lgs 81/08.

È stato incaricato quale Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	9 di 12	5	20.04.2017

“ENPACL” Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
--	----------------------------------

NOMINATIVO	RUOLO	FORMAZIONE
Dott.ssa Mariadele Antonini	MC	Laurea in Medicina – Specializzazione in Medicina del Lavoro

Il medico Competente ha i seguenti obblighi previsti dall’art. 25 del d.lgs 81/2008:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro”;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, con salvaguardia del segreto professionale, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	10 di 12	5	20.04.2017

- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del decreto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	11 di 12	5	20.04.2017

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 02 ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	1	12 di 12	5	20.04.2017

Sezione 03 - RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1	PREMESSA	2
3.2	METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	2
3.3	IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.....	7
3.3.1	PERICOLI PER LA SICUREZZA DI UTENTI E LAVORATORI	7
3.3.1.1	STRUTTURALI	7
3.3.1.2	IMPIANTISTICI	11
3.3.1.3	MECCANICI.....	11
3.3.2	PERICOLI PER LA SALUTE	13
3.3.3	PERICOLI LEGATI AD ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	14
3.4	VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DEGLI INTERVENTI	16

ALLEGATI

- M01 – Mansionario Aziendale
- M02 – Mansionario per la Sicurezza

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	1 di 19	5	20.04.2017

3.1 PREMESSA

Il d.lgs 81/08 all'art. 17 comma a) prevede tra gli obblighi del Datore di Lavoro la redazione di una Relazione di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Con questo primo ed importante adempimento consente al DL di arrivare ad una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale, esso è propedeutico alla identificazione e programmazione dell'attuazione delle idonee misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori; la valutazione dei rischi, quindi, generalmente tiene conto dei rischi **“significativi”** e **“ragionevolmente prevedibili”** che possono derivare dal normale espletamento delle attività lavorative.

3.2 METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia seguita nella presente valutazione dei rischi tiene conto oltre che del contenuto del d.lgs 81/08, anche di tutte le norme emanate in materia di sicurezza sia dallo Stato Italiano che dalla Comunità Europea.

La valutazione di cui all'art. 17, comma 1), lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n°151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Al comma 2) il d.lgs 81/08 prevede anche che il documento redatto a conclusione della valutazione deve avere data certa e contenere:

- ⇒ Relazione di valutazione dei rischi
- ⇒ Le misure di prevenzione e protezione e i dpi adottati
- ⇒ Il programma delle misure opportune per il miglioramento del livello di sicurezza
- ⇒ Individuazione delle procedure e dei ruoli a cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	2 di 19	5	20.04.2017

- ⇒ Nominativo dell’RSPP, dell’RLS, del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
- ⇒ Individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici

Per l'individuazione delle fonti di rischio si è proceduto attraverso le seguenti fasi:

- analisi delle fonti potenziali di pericolo di tutti i posti di lavoro e nelle fasi lavorative;
- identificazione del personale soggetto direttamente a tali rischi;
- valutazione dei rischi;
- eliminazione o riduzione dei rischi mediante opportuni interventi alla fonte e avvio di un procedimento di confronto delle situazioni di rischio residuo al fine di accertare che le soluzioni adottate abbiano effettivamente ed efficientemente ridotto i rischi esistenti e che non ne siano stati introdotti di nuovi;
- verifica nel tempo della efficacia e delle efficienze del programma della sicurezza e sua revisione periodica a seguito della variazione delle situazioni di rischio in relazione al grado di evoluzione della tecnica, inoltre ogni volta che si procederà alla scelta di nuove attrezzature di lavoro o alla risistemazione dei luoghi di lavoro, sarà necessario effettuare una valutazione preliminare dei rischi primari derivanti, infatti saranno richieste le necessarie informazioni, ai progettisti, costruttori, installatori.

Il d.lgs prevede che il documento di cui all'art. 28 contenga una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

Per tale valutazione è stata eseguita una procedura rivolta a criteri operativi semplificati che permettono di eseguire e mettere in atto le seguenti fasi:

- a) individuazione delle fonti potenziali di pericolo, attraverso un processo di conoscenza di evidenze oggettive di tipo tecnico-organizzativo, che possono produrre rischi (sostanze, macchinari, ecc. descritti nella Sezione 01)
- b) individuazione dei soggetti esposti alle fonti di pericolo, del tipo e del grado di esposizione in funzione di diversi parametri e cioè:
 - grado di formazione-informazione;
 - tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza;
 - fattori ambientali, psicologici specifici;
 - dispositivi di protezione individuali;

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	3 di 19	5	20.04.2017

- sistemi di protezione collettiva;
 - piani di emergenza, di evacuazione, di soccorso;
 - sorveglianza sanitaria.
- c) valutazione dei rischi in senso stretto, per ogni rischio evidenziato dalle fasi precedenti, con la formulazione di un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità e di adeguatezza della situazione esistente rispetto alle esigenze della sicurezza e della prevenzione

A seguito delle fasi appena descritte, effettuate dall'analista con le collaborazioni prima descritte, si è proceduto alla:

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare a seguito della valutazione;
- programmazione temporale della messa in opera delle misure di protezione e di prevenzione individuate;
- Identificazione di chi, nell'organizzazione aziendale, dovrà intervenire.

Quindi per ognuna delle attività lavorative del processo produttivo si è proceduto alla rilevazione delle mansioni specifiche, predisponendo per ognuna di esse, l'inventario dei rischi possibili già conosciuti o prevedibili in funzione della casistica precedente per attività simili.

La presente valutazione dei rischi è stata eseguita sulla base delle seguenti definizioni di Pericolo, Danno e Rischio:

PERICOLO	Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni
RISCHIO	È la probabilità che si verifichi un danno alla salute o alla sicurezza dei lavoratori al verificarsi di un evento pericoloso
MAGNITUDO	Entità del danno che il verificarsi di un evento pericoloso è in grado di provocare

Dalle precedenti definizioni ne deriva la definizione di Fattore di Rischio ovvero il prodotto della Magnitudo per il Rischio:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	4 di 19	5	20.04.2017

$$F = R \times M$$

Dove:

F Fattore di Rischio**R** Rischio**M** Magnitudo

Per procedere alla effettiva valutazione del Fattore di Rischio di ciascuna fonte di pericolo si sono determinati livelli crescenti di Rischio e di Magnitudo. Ogni scala semiquantitativa prevede 4 valori, ciascuno corrispondente ad un livello di probabilità più o meno alto e a una gravità del danno più o meno alto e a una importanza del danno più o meno grave definibili nel seguente modo:

RISCHIO

VALORE	LIVELLO	DESCRIZIONE
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none">- esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori- si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili- il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre parole l'evento sarebbe largamente atteso)
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">- la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto- già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha fatto seguito a un danno- il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi- il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">- la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti- non sono noti episodi già verificatisi- il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	5 di 19	5	20.04.2017

MAGNITUDO

VALORE	LIVELLO	DESCRIZIONE
4	Danno gravissimo	- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale - esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Danno grave	- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale - esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Danno modesto	- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile - esposizione cronica con effetti reversibili
1	Danno lieve	- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile - esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Sulla base delle scale semiquantitative descritte sopra è stato possibile costruire la matrice di seguito riportata con la quale si sono valutate tutte le fonti di pericolo, in cui il valore numerico consente di evidenziare con l'applicazione della formula precedente il livello del Fattore di Rischio:

		RISCHIO				FATTORE DI RISCHIO
		(4) Molto probabile	(3) Probabile	(2) Poco probabile	(1) Improbabile	
MAGNITUDO	(4) Danno gravissimo	(16) Altissimo	(12) Alto	(8) Medio	(4) Medio	
	(3) Danno grave	(12) Alto	(9) Alto	(6) Medio	(3) Basso	
	(2) Danno modesto	(8) Medio	(6) Medio	(4) Medio	(2) Basso	
	(1) Danno lieve	(4) Medio	(3) Basso	(2) Basso	(1) Molto basso	
		FATTORE DI RISCHIO				

L'analisi dei pericoli e la valutazione del Fattore di Rischio (F) di ciascuna fonte di pericolo consente così di identificare le idonee misure di prevenzione e protezione da attuare per migliorare le condizioni di lavoro in azienda e soprattutto di stabilire la tempistica degli interventi in base al livello del fattore di rischio dello specifico pericolo.

Di seguito si descrivono le fonti di pericolo individuate e la relativa valutazione del Fattore di Rischio.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	6 di 19	5	20.04.2017

3.3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

La ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro* è da relazionarsi a qualunque ufficio dedito a tale lavorazione.

Di seguito si procederà alla analisi della attività e delle strutture di ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro* per la identificazione così suddivisi:

- Pericoli per la Sicurezza dei Lavoratori e degli Utenti;
- Pericoli per la Salute dei Lavoratori e degli Utenti;
- Pericoli Legati ad Aspetti Organizzativi e Gestionali.

3.3.1 PERICOLI PER LA SICUREZZA DI UTENTI E LAVORATORI

3.3.1.1 STRUTTURALI

Rientrano in questo tipo di pericolo quelli che possono derivare da deficienze riscontrabili nelle strutture dei luoghi di lavoro.

PERICOLO	AREE DI TRANSITO
RIFERIMENTO NORMATIVO	- (d.lgs 81/08 allegato IV punto 1.4) ...”La regolazione della circolazione esterna all’insediamento lavorativo deve garantire un accesso sicuro ai lavoratori”...
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Presso gli uffici della ENPACL, l’accesso alla struttura è pedonale e carrabile ed avviene lungo Viale del Caravaggio, protetta dalla presenza di un marciapiede di giuste dimensioni e da una sbarra all’ingresso. <i>Gli ingressi carrabili mediante sbarra, sono controllati e gestiti da un servizio portineria, che controlla anche le entrate di ogni soggetto, predisponendo cartellino di riconoscimento da consegnare al momento dell’uscita.</i> <i>Questo processo consente di gestire la sicurezza della struttura, in quanto quotidianamente si conosce il numero delle persone presenti in struttura, oltre ai nominativi, gestendo al meglio una eventuale evacuazione.</i> <i>Si consiglia a tal proposito di tenere sempre aggiornati i registri presenze dei lavoratori e degli ospiti esterni, facilmente accessibili al responsabile dell’emergenza durante l’evacuazione.</i>

PERICOLO	AMBIENTI DI LAVORO
RIFERIMENTO NORMATIVO	- (d.lgs. 81/08 titolo IV)... “La superficie di lavoro deve risultare libera da ostacoli sia a terra sia in altezza. Lo spazio di lavoro deve essere ordinato e dotato delle attrezzature necessarie. I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.”...

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	7 di 19	5	20.04.2017

FUNZIONE AMMINISTRATIVA	<p>Gli ambienti di lavoro amministrativi , cioè tutti gli uffici destinati alla gestione amministrativa delle imprese, sono raggiungibili mediante tre scale interne, e 5 ascensori che collegano tutti i piani.</p> <p><i>Le suddette scale sono agevoli, a norma di legge, dotate di corrimano che ne consente la fruibilità in sicurezza: si predispone il posizionamento delle bande a terra antiscivolamento, per garantire maggiore sicurezza soprattutto durante la discesa, nei casi in cui l'usura le avesse tolte dal loro posizionamento iniziale.</i></p>
FUNZIONE MANUTENZIONE	<p>Le operazioni di manutenzione sono svolte da personale esterno all'azienda e riguarda: le fotocopiatrici, gli estintori, l'ascensore, software, centrale di pompaggio antincendio, centralino telefonico. <i>All'interno degli uffici non ci sono situazioni di disagio ergonomico, per via di spazi angusti.</i></p>
MAGAZZINI E LOCALI DEPOSITO	<p>Si tratta di ambienti destinati al ricovero di attrezzature, materiali vari.</p> <p><i>In generale ciascuno degli ambienti individuati non presenta particolari problematiche di tipo strutturale e igienico: si prescrive comunque di prestare attenzione a non ostruire gli ingressi e i corridoi con materiale cartaceo o altro, al fine di tutelare i lavoratori dal pericolo di cadute o inciampi.</i></p>

PERICOLO	SCIVOLAMENTO INCIAMPO E CADUTA
RIFERIMENTO NORMATIVO	- (d.lgs. 81/08 allegato IV punto 1.3)...” I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli”...
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	<p>Le scale costituiscono sempre un potenziale pericolo di caduta con conseguenze che possono essere anche gravi.</p> <p><i>Come detto precedentemente prestare particolare attenzione durante la discesa.</i></p>
FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO	<i>Tenere sempre sgombri i locali con qualsiasi destinazione d'uso, da carta o attrezzature ingombranti, per evitare scivolamenti, inciampi o cadute.</i>

PERICOLO	CADUTA MATERIALE DALL'ALTO
RIFERIMENTO NORMATIVO	- d.lgs 81/08 allegato VI punto 1.7..” Gli spazi lavorativi sono protetti da interferenze esterne per cadute o spandimenti di materiali. I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro la caduta di materiali”...
FUNZIONE AMMINISTRATIVA	Per la funzione amministrativa unico pericolo derivante da caduta di materiale dall'alto consiste nella possibile caduta di attrezzatura hardware dalle scrivanie di lavoro o di faldoni dalle librerie, le quali sono tutte munite di sportelli e idonee all'uso.
FUNZIONE MANUTENZIONI Locali deposito	Per le operazioni di manutenzione possono delinearsi condizioni di particolare pericolo di caduta di materiale dall'alto nel caso di manutenzioni sull'edificio nei piani più alti o nelle operazioni di pulizia e manutenzione delle finestrate, e comunque in tutti i casi in cui vi sia personale al lavoro in quota.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	8 di 19	5	20.04.2017

PERICOLO	CADUTA DALL' ALTO
<p>RIFERIMENTO NORMATIVO</p>	<p>Le zone di accesso al personale operante nella struttura ove vi sia pericolo di caduta verso il basso devono possedere delle protezioni onde evitare tali incidenti. Tali protezioni devono avere un'altezza utile di almeno un metro.</p> <p>UTILIZZO DI SCALE PORTATILI</p> <p>L' utilizzo di scale potrebbe comportare un rischio di caduta dall'alto. Pertanto esse devono essere conformi alla normativa UNI EN 131 (allegato XX d.lgs 81/08) e rispondere ai requisiti del d.lgs. 81/08 art.113 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devono essere costruite con materiali adatti e resistenti alle condizioni d'impiego; • Devono essere munite di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori e di eventuali appoggi antisdrucchiolevoli o di ganci di trattenuta alle estremità superiori; • Le condizioni ideali di stabilità si hanno quando esse sono posizionate con un angolo di inclinazione di circa 75°. • Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; • Durante l'esecuzione dei lavori deve essere prevista una persona a terra che vigili continuamente la scala <p>Scale doppie: d.lgs. 81/08 art .113</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non devono superare l'altezza di 5 m e devono essere provviste di catena o altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza; • Al fine di evitare movimenti pericolosi delle scale doppie durante il loro uso, occorre assicurarsi che le catene o tiranti siano in tensione; • Le scale doppie a pioli accessibili da entrambe le parti sono le più pericolose, poiché non hanno né ripiano né dispositivo di appiglio. Tuttavia, se il loro utilizzo si rendesse indispensabile per le lavorazioni da svolgere, dovranno essere scelte di altezza tale da non dover impegnare i due ultimi pioli; • Controllare periodicamente lo stato di manutenzione di tutte le parti della scala; • Non appoggiare le estremità superiori dei montanti su pareti scivolose e vetrate e non sistemare la scala in corrispondenza di porte, a meno d adottare particolari precauzioni. • Quando si opera sulle scale, l'uso degli attrezzi deve essere effettuato con particolare attenzione in modo da evitarne la caduta. L'utilizzo della borsa porta attrezzi è obbligatorio e va portata , verso l'alto con una apposita fune di servizio.
<p>TUTTE LE AREE FUNZIONALI</p>	<p>Il pericolo di caduta dall'alto si configura in corrispondenza di rampe di scale, e finestre.</p> <p><i>Le rampe di scale presenti in struttura non danno questa possibilità se non in maniera molto remota.</i></p> <p>Tra i rischi di caduta dall'alto c'è anche la possibilità di sgancio delle finestre vasistas dai cardini preposti, dovuta a usura dei sistemi di aggancio, che dovranno essere ispezionati almeno una volta all'anno, onde evitare colpi imprevisti per chi sosta o passa vicino alla finestra.</p>
<p>FUNZIONE MANUTENZIONI MAGAZZINO Locali deposito</p>	<p>In aggiunta a quanto detto sopra, il pericolo di caduta dall'alto sussiste per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in caso di utilizzo di scale portatili e comunque in tutti di casi in cui vi siano operatori al lavoro in quota per i quali si dovrà prevedere l'utilizzo di idonei sistemi di protezione e il rispetto di tutti gli accorgimenti sopra citati.</p>

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	9 di 19	5	20.04.2017

PERICOLO	IMPOSSIBILITÀ ALLA FUGA IN CASO DI EMERGENZA
RIFERIMENTO NORMATIVO	<ul style="list-style-type: none"> - (d.lgs. 81/08 allegato IV punto 1.5) ..”Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro ed alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2.0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio”...
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	<p><i>Presso gli uffici di ENPACL deve essere redatto un Piano di Emergenza (PE) che comprende un Piano Antincendio ed un Piano di Evacuazione, quest'ultimo è stato divulgato ai lavoratori in riferimento al d.lgs 81/08 art.43 comma 1 lettera d), e risulta ben visibile e facilmente confrontabile in ogni punto della struttura ; inoltre in base alla Circ. n. P1564/4146 del 29/08/1995 vengono organizzate periodicamente (almeno una volta l'anno) esercitazioni antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione. Nella struttura in generale è istituito il divieto di fumare all'interno degli ambienti.</i></p>

PERICOLO	BARRIERE ARCHITETTONICHE
RIFERIMENTO NORMATIVO	<p>Segnaletica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Artt. 4,8 DM 236/89) Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizione tali da essere agevolmente visibile, cartelli di indicazione che facilitano l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone impedite o con ridotte capacità motorie. I numeri civili, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili dalle persone disabili. <p>Porte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Artt. 4,8 DM 236/89) Le porte per dimensione, posizionamento e manovrabilità sono tali da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo. La luce netta della porta di accesso ad ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle porte comuni deve essere di almeno 75 cm. L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	<p><i>Gli uffici Enpacl hanno 5 ascensori a norma di legge per il superamento delle barriere architettoniche. Gli ambienti lavorativi sono anche questi gestibili, accessibili e fruibili anche per le persone diversamente abili.</i></p>

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	10 di 19	5	20.04.2017

3.3.1.2 IMPIANTISTICI

Derivano, come potenziali, dall'esecuzione di interventi di manutenzione e/o piccola riparazione su impianti esistenti.

Premesso che qualunque impianto tecnologico debba rispondere ai requisiti di buona tecnica e debba essere installato a perfetta regola d'arte in base alle prescrizioni stabilite dalla L 46/90 e/o D.M. 37/2008 si prevedano le manutenzioni e le modifiche soltanto se effettuate da personale qualificato.

PERICOLO	ELETTROCUZIONE PER CARENZE NELL'IMPIANTO ELETTRICO
RIFERIMENTO NORMATIVO	<ul style="list-style-type: none"> - d.lgs 81/08 Titolo III Capo III stabilisce che :..”Gli impianti elettrici devono essere costruiti e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione, da prevenire i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie nel loro esercizio”... <p>E' fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre periodicamente l'impianto elettrico e annessi dispositivi di protezione ad ispezione, da parte dell'ARPA e/o della ASL competente, o in alternativa, da parte di un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività produttive. L'art. 4 del DPR 462/01 ribadisce l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di sottoporre l'impianto elettrico ai controlli periodici ed alle attività di manutenzione, previste dalle vigenti normative.</p>
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	<p><i>L'impianto elettrico di Enpacl presenta tutte le dichiarazioni di Conformità.</i></p> <p>Gli impianti elettrici costituiscono sempre un potenziale pericolo in quanto se realizzati in maniera non idonea o mantenuti non adeguatamente possono essere causa di folgorazioni o generatori di incendi all'interno della struttura.</p>
FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO	<p>Il rischio si identifica in modo particolare nella attività di manutenzione, soprattutto di impianti alimentati da energia elettrica.</p>

3.3.1.3 MECCANICI

Sono i pericoli che derivano dal normale utilizzo di macchinari, apparecchiature ed utensili.

Relativamente ai macchinari, attrezzature ed utensili in uso presso la struttura si fa riferimento all'Elenco Macchinari (M03)

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	11 di 19	5	20.04.2017

PERICOLO	ELETTROCUZIONE PER USO DI APPARECCHI ELETTRICI
RIFERIMENTO NORMATIVO	<p>Gli apparecchi elettrici devono essere sempre alimentati a bassa tensione (220 V) e disporre di interruttore incorporato di facile e sicura manovra, e dotati di doppio isolamento.</p> <p>In caso di guasto o usura ne venga disposta la sostituzione e/o la riparazione.</p> <p>Questi non devono essere utilizzati in luoghi umidi, bagnati e con mani o indumenti bagnati; Prima di venir puliti, assicurarsi di averne estratto la spina di alimentazione. Assicurarsi sempre che il voltaggio della rete alla quale collegarsi sia il medesimo di quello dell'apparecchiatura.</p> <p>Le apparecchiature elettriche devono essere sempre conformi alla direttiva CE, e nel loro utilizzo è tassativo attenersi al manuale delle istruzioni con particolare riguardo alle raccomandazioni inerenti l'uso in sicurezza di tale apparecchiatura.</p> <p>Se si rendesse necessario l'utilizzo di un cavo di prolunga per l'alimentazione dell'utensile, verificare che la sezione dei conduttori sia sufficiente in rapporto alla corrente di alimentazione per minimizzare la caduta di tensione.</p> <p>Per utensili con tensione di alimentazione a 48 Volt non è consigliabile l'utilizzo di prolunghie.</p> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non usare cavi di diametro inferiore a quello raccomandato. • Utilizzare unicamente sia cavi che spine a due polarità. • Collegarsi a prese esterne impermeabili. • Collegare la spina maschio solo al cavo dell'utensile mentre la presa femmina va collegata solo alla prolunga. <p>- d.lgs 81/08 allegato V parte II punto 4.5 (ascensori e montacarichi)</p>
FUNZIONE AMMINISTRATIVA	<p>Per la funzione amministrativa il contatto con impianti elettrici è limitato per gli uffici all'utilizzo dei videoterminali, i quali sono tutti conformi alle norme di sicurezza. Inoltre tutti i cavi presenti nelle vicinanze delle postazioni di lavoro a causa della compresenza di più apparecchi (stampante, fax, scanner, monitor, ecc.) sono correttamente dislocati e protetti da accidentali contatti.</p> <p>In quest'area funzionale si deve evitare che le prese di corrente subiscano sovraccarichi di tensione.</p>
FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO	<p>Per le attività manutentive e di pulizia il rischio è sicuramente più frequente sia per le condizioni in cui molte volte l'operatore si trova a lavorare sia per la specifica attività che si deve svolgere.</p>
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	<p><i>Gli ascensori presenti nell'edificio hanno regolare Conformità.</i></p>

PERICOLO	INCIDENTI CAUSATI DALL'UTILIZZO DELLE MACCHINE
RIFERIMENTO NORMATIVO	<p>d.lgs 81/08 allegato V parte II punto 5.16 ..” I dispositivi di protezione meccanici ed elettromagnetici devono essere presenti, idonei e attivi. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Non devono esistere parti o spigoli sporgenti in modo pericoloso. Le macchine devono essere posizionate in modo stabile”..</p> <p>- d.lgs 81/08 Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione per rumori e vibrazioni</p>

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	12 di 19	5	20.04.2017

TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Le macchine presenti di cui si rimanda al (M03) sono brevemente elencate: Personal Computer; Stampanti ecc. come si evince dal breve elenco non rappresentano macchine che necessitano di dispositivi di sicurezza particolari, essendo anche in buono stato.
FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO	Gli uffici affidano all'esterno le attività di manutenzione straordinaria, per cui non hanno macchinari, strumentazione che possano generare danni sull'operatore.

3.3.2 PERICOLI PER LA SALUTE

PERICOLO	POSTURA ERRATA
RIFERIMENTO NORMATIVO	
FUNZIONE AMMINISTRATIVA	<p>Il personale amministrativo addetto ai VDT sono soggetti a rischio per postura errata si raccomanda oltre alla visite mediche effettuate per la sorveglianza sanitaria se previste per legge, una semplice serie di esercizi per mantenere la schiena in buona salute ed alleviare i dolori ed formazione ed informazione sul concetto di ergonomia.</p> <p><i>Negli uffici di Enpacl il personale amministrativo lavora per più di 20 ore settimanali ai videoterminali, quindi è sottoposto a sorveglianza sanitaria, e è stato nominato il medico competente.</i></p>

	LAVORO AL VIDEOTERMINALE
RIFERIMENTO NORMATIVO	<ul style="list-style-type: none"> - d.lgs 81/08 titolo VII e allegato XXXIV ...”in riferimento a quanto previsto dalla normativa i videoterminali devono fornire un'immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente e devono avere lo schermo orientabile, inclinabile, privo di riflessi e posizionato frontalmente rispetto all'operatore”....
FUNZIONE AMMINISTRATIVA	<p><i>Il lavoro ai videoterminali, viene svolto dagli impiegati dell'amministrazione per il disbrigo delle varie pratiche, per un tempo superiore alle 20 ore settimanali per tanto in conformità a quanto previsto dalla normativa sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.</i></p> <p>I piani di lavoro hanno una superficie ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature di lavoro, le tastiere risultano essere inclinabili, con superficie opaca e con uno spazio di appoggio adeguato per mani e avambracci. Il sedile è di tipo girevole e dotato di basamento stabile.</p> <p>L'illuminazione artificiale dell'ambiente è realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori.</p>

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	13 di 19	5	20.04.2017

PERICOLO	INADEGUATA ILLUMINAZIONE
RIFERIMENTO NORMATIVO	- d.lgs 81/08 allegato IV punto 1.10. "Nei luoghi di lavoro è necessario avere una buona illuminazione naturale. Deve essere anche presente un idoneo sistema di illuminazione artificiale atto a sopperire eventuali carenze di luce naturale"...
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	<i>Le pareti e i soffitti dei locali risultano tinteggiati con colori chiari e opachi, dando pertanto una maggiore resa dell'impianto di illuminazione. I luoghi di lavoro in sede sono illuminati opportunamente da finestrate e da luci artificiale.</i>

PERICOLO	ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
RIFERIMENTO NORMATIVO	- Il Decreto Legislativo 81/08 ha fissato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i Rischi per la salute e la sicurezza derivante dall'esposizione ai Campi Elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni del d.lgs riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto, ma non disciplinano la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguardano i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. - Dal 1 Luglio 2016 è recepita la Direttiva 2013/35/UE in materia di disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	<i>La situazione relativa all'emissione di campi elettromagnetici viene costantemente rilevata con attrezzature specifiche.</i>

3.3.3 PERICOLI LEGATI AD ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

PERICOLO	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli stessi sono stati chiamati a contribuire. Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze professionali. Tutti i lavoratori riceveranno un'informazione e una formazione sufficienti e adeguate specificamente incentrate sui rischi relativi alla mansione ricoperta. L'organizzazione prevede l'effettuazione di manutenzione periodica e di collaudo di impianti, macchinari e loro parti che presentino rischi per i lavoratori e verrà prodotta documentazione scritta attestante le operazioni di manutenzione periodica effettuate.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	14 di 19	5	20.04.2017

PERICOLO	INFORMAZIONE E FORMAZIONE
RIFERIMENTO NORMATIVO	- d.lgs 81/08 artt. 36-37..”La formazione deve essere attuata in relazione ai fattori di rischio presenti nell'ambito lavorativo al momento dell'assunzione e ripetuta durante lo svolgimento dell'attività in rapporto con ogni modifica di mansione o dell'attività nell'ambito della mansione”...
AREE AMMINISTRATIVE	<i>La gestione della programmazione della formazione è effettuato regolarmente.</i>

PERICOLO	INTERFERENZE NELLE LAVORAZIONI
RIFERIMENTO NORMATIVO	d.lgs 81/08 art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Vedi Sezione 06 – Valutazione dei Rischi Interferenti

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	15 di 19	5	20.04.2017

3.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DEGLI INTERVENTI

RISCHI PER LA SICUREZZA DI UTENTI E LAVORATORI						
RISCHI STRUTTURALI						
PERICOLO	PROBABILITA' RISCHIO	MAGNITUDO	FATTORE DI RISCHIO	AREA FUNZIONE	INTERVENTO	TEMPISTICA
Aree di Transito	2 Poco probabile	3 Danno grave	6 Medio	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Non ci sono interventi da segnalare.	--
Ambienti di lavoro	1 Improbabile	1 Danno lieve	1 Molto Basso	FUNZIONI AMMINISTRATIVA	Non ci sono interventi da segnalare.	--
				FUNZIONE MANUTENZIONI MAGAZZINO locali deposito		
Scivolamento inciampo e caduta	1 Improbabile	3 Danno grave	3 Basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Non ci sono interventi da segnalare.	--
	2 Poco probabile	3 Danno grave	6 Medio	FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO	Non ci sono interventi da segnalare.	--
Caduta materiale dall'alto	1 Improbabile	1 Danno lieve	1 Molto basso	FUNZIONE AMMINISTRATIVA	Non ci sono interventi da segnalare.	Sempre
	3 Probabile	2 Danno modesto	6 Medio	FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO	In base alle attività manutentive da svolgere valutare di volta in volta il livello che tale rischio può raggiungere e assicurarsi che il personale impiegato anche se non dipendente della ENPACL sia dotato dei necessari DPI e delle misure di protezione collettiva.	

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	16 di 19	5	20.04.2017

RISCHI PER LA SICUREZZA DI UTENTI E LAVORATORI

RISCHI STRUTTURALI

PERICOLO	PROBABILITA' RISCHIO	MAGNITUDO	FATTORE DI RISCHIO	AREA FUNZIONE	INTERVENTO	TEMPISTICA
Caduta dall'alto/ Utilizzo di scale portatili	2 Poco probabile	3 Danno grave	6 Medio	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Non ci sono interventi da segnalare	-
	3 Probabile	2 Danno modesto	6 Medio	FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO	Assicurarsi che le ditte appaltatrici dei lavori di manutenzione abbiano dotato i propri lavoratori dei necessari DPI e delle necessarie misure di prevenzione e protezione e che abbiano ricevuto la formazione informazione ed addestramento necessari. Assicurarsi inoltre che le scale in dotazione siano conformi all'uso ed in buono stato di manutenzione.	Sempre
Impossibilità alla fuga in caso di emergenza	2 Poco probabile	4 Danno gravissimo	8 Medio alto	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Programmare un'esercitazione antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione.	Ogni anno
Barriere architettoniche	1 Improbabile	2 Danno modesto	2 Basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Non ci sono interventi da segnalare	--

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	17 di 19	5	20.04.2017

RISCHI PER LA SICUREZZA DI UTENTI E LAVORATORI

RISCHI MECCANICI

PERICOLO	PROBABILITA' RISCHIO	MAGNITUDO	FATTORE DI RISCHIO	AREA FUNZIONE	INTERVENTO	TEMPISTICA
Elettrocuzione per uso di apparecchi elettrici	1 Improbabile	3 Danno grave	3 Basso	FUNZIONE AMMINISTRATIVA	Controllare periodicamente lo stato di prese e cavi dell'attrezzatura in uso presso gli uffici. Tenere in ordine cavi e prese.	Sempre
	3 Probabile	3 Danno grave	9 Medio alto	FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO	Assicurarsi che le ditte appaltatrici dei lavori di manutenzione abbiano dotato i propri lavoratori dei necessari DPI e delle necessarie misure di prevenzione e protezione e che abbiano ricevuto la formazione informazione ed addestramento necessari.	Sempre
	1 Improbabile	3 Danno grave	3 Basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Attuare il piano di manutenzione relativo all'ascensore.	Sempre

RISCHI LEGATI AD ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

PERICOLO	PROBABILITA' RISCHIO	MAGNITUDO	FATTORE DI RISCHIO	AREA FUNZIONE	INTERVENTO	TEMPISTICA
Organizzazione del lavoro	2 Poco Probabile	2 Danno modesto	4 Medio basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Non ci sono interventi da segnalare	--
Informazione e formazione	1 Improbabile	2 Danno modesto	2 Basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Svolgere regolarmente almeno una volta l'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e attuare il piano di formazione annuale	--
Stress da lavoro correlato	3 Probabile	3 Danno grave	9 Medio alto	TUTTE LE AREE FUNZIONALI	Attuare i piani di intervento che scaturiscono dalla valutazione del rischio stress da lavoro correlato	Sempre
Interferenza nelle lavorazioni	VEDI SEZIONE 06 – VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI					

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	18 di 19	5	20.04.2017

“ENPACL”

Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti
del Lavoro

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 03 VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	19 di 19	5	20.04.2017

Sezione 04 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

4.1	SCOPO	2
4.2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4.3	DEFINIZIONI	3
4.4	PRINCIPI GENERALI	5
4.4.1	MISURE DI PROTEZIONE	5
4.4.2	MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA	7
4.4.2.1	<i>Ventilazione</i>	9
4.4.2.2	<i>Vie di Esodo</i>	9
4.4.2.3	<i>Vie di Fuga (DM 10.03.98)</i>	11
4.4.2.4	<i>Percorsi di Esodo</i>	12
4.4.2.5	<i>Uscite di Piano</i>	12
4.4.2.6	<i>Numero e Larghezza delle Scale</i>	13
4.4.2.7	<i>Misure di sicurezza alternative</i>	14
4.4.2.8	<i>Porte installate lungo le vie di uscita</i>	14
4.4.2.9	<i>Distanze di sicurezza</i>	15
4.4.3	MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA	16
4.4.3.1	<i>Le peculiarità dei sistemi antincendio (Normativa)</i>	17
4.5	VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO	22
4.5.1	CRITERI DI VALUTAZIONE	22
4.5.2	CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	24
4.5.3	CHECK LIST DI VALUAZIONE	24
4.6	MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE	31
4.6.1	PROTEZIONE ATTIVA	31
4.6.2	PROTEZIONE PASSIVA	32
4.7	LIVELLI DI RISCHIO RIVELATI	33
4.8	CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO	34
4.9	MISURE DI ADEGUAMENTO DA ATTUARE	35
4.10	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	35
4.11	RIFERIMENTI NORMATIVI	35

ALLEGATI

- M06 – Registro di Manutenzione Impianti
- AL03 – CPI Centrale
- AL04 – CPI Autorimessa

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	1 di 35	5	20.04.2017

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

4.1 SCOPO

Scopo della presente Valutazione del Rischio Incendio è quello di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi.

Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d.lgs 81/08.

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	2 di 35	5	20.04.2017

- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

4.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente sezione si applica a tutte le aree ed a tutte le attività che si svolgono presso la ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro*. Essa è messa a disposizione del personale presso l’Ufficio Amministrativo della ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro* stessa, viene distribuita in copia a tutto il personale in occasione degli incontri annuali di formazione e pertanto deve essere applicata, insieme alla successiva Sezione ISTRUZIONI 02 Piano di Emergenza, da tutto il personale operante a qualsiasi titolo presso la ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro*.

4.3 DEFINIZIONI

GLOSSARIO di PREVENZIONE INCENDI (vedere DM 30.11.1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” come modificato per la definizione di carico di incendio e resistenza al fuoco dal DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”)

Compartimento antincendio: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione

Luogo sicuro: spazio scoperto ovvero compartimento antincendio (separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo) avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

Capacità di deflusso o di sfollamento: numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano uscire attraverso una uscita di “modulo uno”. Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

Densità di affollamento: numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/mq.)

Massimo affollamento ipotizzabile: numero di persone ammesso in un compartimento. E’ determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	3 di 35	5	20.04.2017

Modulo di uscita: unità di misura della larghezza delle uscite. Il “modulo uno”, che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.

Filtro a prova di fumo: vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60°, dotato di due o più porte munite di congegno di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60°, con camino di ventilazione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq., sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 mq. con esclusione di condotti.

Scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

Le regole tecniche sui locali di pubblico spettacolo, ospedali, etc., la definiscono come:

- scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare
- i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.

Scala a prova di fumo: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano mediante porta di resistenza al fuoco RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura, da spazio scoperto o da disimpegno aperto almeno per un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

Scala a prova di fumo interna: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

Scala protetta: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

Sistema di vie d'uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie d'uscita è stabilita dalle norme.

Uscita: apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	4 di 35	5	20.04.2017

4.4 PRINCIPI GENERALI

4.4.1 MISURE DI PROTEZIONE

La Prevenzione Incendi viene definita dall'art.13 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come:

“la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze”.

In base a tale definizione il termine “Prevenzione Incendi”, di significato generale, comprende in effetti due nozioni distinte:

- ❖ **PREVENZIONE** (propriamente detta).
- ❖ **PROTEZIONE.**

Per “prevenzione” si intendono quelle azioni volte ad evitare il fenomeno “incendio”, cioè a diminuirne la probabilità d'insorgenza ; per “protezione” invece si intendono tutte quelle misure ed interventi volti a limitarne i danni conseguenti ad un sinistro, per qualsiasi motivo verificatosi. Pertanto i provvedimenti presi per la riduzione del RISCHIO, possono essere di tipo PREVENTIVO e/o PROTETTIVO: le azioni di prevenzione riducono la frequenza di accadimento, mentre quelle di protezione la magnitudo delle conseguenze.

Ambedue i concetti tendono ad ottenere un duplice scopo: assicurare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo le perdite materiali; è ovvio come l'obiettivo prevalente (primario) da conseguire sia la salvezza delle persone. Riconosciuto che non può assicurarsi l'eliminazione delle probabilità che un incendio si verifichi (frequenza di accadimento, per quanto piccola, mai nulla), si fa ricorso alle altre misure atte a limitare le conseguenze dannose dell'evento. che si usano distinguere in:

- ❖ misure di **PROTEZIONE PASSIVA**, consistenti tra l'altro in una razionale scelta dell'area ove ubicare i fabbricati, nell'uso corretto di strutture e materiali, nell'interposizione di ostacoli e

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	5 di 35	5	20.04.2017

distanziamenti fra le aree a rischio d'incendio e le persone o le cose che possono essere coinvolte.

- ❖ misure di **PROTEZIONE ATTIVA**, consistenti tra l'altro in: misure gestionali, addestramento del personale (informazione e formazione), piani di emergenza e scelta degli impianti di protezione.

La protezione passiva persegue lo scopo di contenere i danni alle strutture entro limiti riferibili ad una soglia di severità degli incendi, correlata al sistema potenziale di combustione, e di evitare e limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione; essa è esprimibile in termini di comportamento al fuoco delle strutture, di isolamento, di compartimentazione e sezionamento dell'edificio, di interposizione di specifiche distanze di sicurezza dagli elementi pericolosi, di sistemi di ventilazione e rimozione dei prodotti della combustione. La protezione attiva persegue lo scopo di abbassare la frequenza degli incendi di severità superiore ad una certa soglia a mezzo prevalentemente di una loro rivelazione precoce e della estinzione rapida nella prima fase del loro sviluppo.

Nell'applicazione delle misure di protezione, la filosofia predominante in passato nella normativa italiana, è stata quella di dare maggior credito alle misure passive rispetto a quelle attive. Invece con l'affermarsi della filosofia del d.lgs 81/2008, le misure di protezione attiva, che vedevano in maniera più diretta il coinvolgimento dell'azione dell'uomo, hanno assunto pari dignità: tuttavia i criteri di scelta dell'aliquota dell'uno o dell'altro sistema, nella pratica, sono basati generalmente su considerazioni e valutazioni qualitative, dipendenti dalle caratteristiche delle situazioni da esaminare. Per il conseguimento del livello ottimale di protezione, la scelta del sistema attivo o del sistema attivo o della combinazione di entrambi, deve essere guidata da criteri basati sull'analisi dei rischi e sulla valutazione dei costi e dei danni presunti. Dalla valutazione di questi parametri, di natura probabilistica, emerge la possibilità di individuare le situazioni che richiedono l'applicazione di un particolare sistema o la combinazione di essi (sicurezza equivalente).

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	6 di 35	5	20.04.2017



4.4.2 MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Di seguito si da un elenco delle principali **Misure di Protezione Passiva**:

- **Stabilità al fuoco delle strutture portanti**
- **Compartimentazione**
- **Reazione al fuoco dei materiali costruttivi e di finitura**
- **Ventilazione**
- **Vie di esodo**
- **Distanze di sicurezza**

Il “**comportamento al fuoco**” è costituito dall’insieme delle trasformazioni chimiche e fisiche che si verificano nei materiali comunque interessati dagli effetti dell’incendio. Nel “comportamento al fuoco”

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	7 di 35	5	20.04.2017

si distinguono due differenti connotazioni: la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco (per gli approfondimenti di tali argomenti, vedere le specifiche trattazioni).

Tra i sistemi di protezione passiva particolare attenzione ricopre il concetto di **resistenza al fuoco** dei materiali, rivolta al particolare comportamento degli elementi che svolgono funzioni strutturali nella costruzione degli edifici, siano esse funzioni portanti ovvero separanti.

La **capacità portante di un edificio** deve poter essere garantita per un periodo di tempo determinato per:

- *garantire la sicurezza degli occupanti per il tempo necessario alla evacuazione dell'edificio;*
- *garantire la sicurezza delle squadre di soccorso;*
- *permettere che le varie misure impiantistiche costruttive, finalizzate alla sicurezza contro l'incendio, possano essere pienamente utilizzate per il tempo necessario.*

In generale se non è diversamente fissata dalle norme specifiche per quella attività (scuola, alberghi, centrali termiche, autorimesse, etc.) la resistenza al fuoco delle strutture deve avere un valore, prescindendo dal tipo di materiale impiegato per la realizzazione (calcestruzzo, laterizio, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi composti), in relazione al livello prestazionale richiesto al fabbricato.

La reazione al fuoco è un concetto molto generico perché riferibile a tutti i tipi di materiale anche a quelli cosiddetti “**incombustibili**”. Per reazione al fuoco s'intende il comportamento al fuoco di un materiale che per effetto della sua decomposizione alimenta un fuoco al quale è esposto. Mentre nella resistenza al fuoco è prevalente il requisito della “prestazione”, nella valutazione della reazione al fuoco predomina il concetto della “partecipazione”. In entrambi i casi si tratta di termini relativi e giova osservare che gli stessi materiali costruttivi di strutture “resistenti al fuoco” presentano, in generale, un loro grado di “resistenza al fuoco”.

La reazione al fuoco è rilevante, nelle costruzioni, per la caratterizzazione dei materiali di rifinitura e rivestimento, nelle pannellature, controsoffitti, decorazioni e simili ma si estende anche all'arredamento, ai tendaggi ed ai tessuti in genere: il D.M. 30.11.1983 definisce la reazione al fuoco come “grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto”.

E' chiaro che, mentre per la resistenza al fuoco sono proponibili metodi di calcolo e modelli matematici, la valutazione della reazione al fuoco dei materiali poggia quasi esclusivamente su basi sperimentali.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	8 di 35	5	20.04.2017

4.4.2.1 VENTILAZIONE

Realizzare superfici ventilanti è un provvedimento progettuale antincendio che può ritenersi sia caratteristico della “prevenzione propriamente detta” che della “protezione passiva”.

In effetti, qualora abbiamo a che fare con sostanze in deposito od in lavorazione tali da generare in atmosfera, o per il normale uso, o per condizioni incidentali, formazioni di polveri e/o vapori combustibili, in percentuali tali che, se innescate, possono produrre una velocissima combustione, con conseguenze facilmente immaginabili, la presenza di ampie superfici d’aerazione permanente consente la riduzione della percentuale di probabilità di avvenimento dell’evento incendio e/o esplosione.

In tal senso la ventilazione va considerata un provvedimento di prevenzione, che va ad abbassare il rischio agendo sulla “frequenza di accadimento”.

Occorre però precisare che la presenza di aperture, opportunamente dimensionate in funzione del carico d’incendio e della pericolosità del combustibile, poste preferibilmente nella parte alta della copertura, eventualmente ad apertura comandata da un sistema di rivelazione d’incendio, costituiscono senz’altro una efficace barriera alla propagazione dell’incendio, all’aumento delle temperature e alla stratificazione verso il basso dei fumi di combustione.

In tal modo si ottengono numerosi benefici:

- *tempestiva segnalazione dell’incendio, per effetto dei fumi, visibili all’esterno;*
- *allungamento delle condizioni di vivibilità e in generale del tempo durante il quale è possibile porsi in salvo o consentire il perdurare dei soccorsi;*
- *mantenimento di “basse temperature”, comunque tali da pregiudicare con maggiore ritardo pericolosi collassi strutturali;*
- *maggiore sicurezza di intervento per i soccorritori, in quanto l’incendio, risulta governato dal combustibile.*

In questo modo l’aerazione può vedersi come un provvedimento di “protezione antincendio”, andando ad abbattere il rischio connesso all’evento incendio agendo sul parametro delle conseguenze (magnitudo).

4.4.2.2 VIE DI ESODO

La presenza, in un edificio civile od industriale, di un corretto sistema di vie di esodo, è probabilmente la condizione primaria per il raggiungimento della minore perdita possibile di vite umane.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	9 di 35	5	20.04.2017

In presenza di un percorso rapido, correttamente dimensionato per larghezza in funzione dell'affollamento ipotizzabile, ben segnalato, con accesso su un luogo sicuro, consentirà di evitare il principale pericolo cui si può incorrere in caso di evacuazione da un ambiente soggetto ad un incendio: il panico.

In condizioni di panico, un essere umano perde il dominio dei propri ragionamenti e tende a seguire istintivamente i movimenti del gruppo nel quale viene a trovarsi, in questo modo le probabilità di salvarsi cadono a zero. L'ammassamento contro le uscite provoca, in corrispondenza delle stesse, una sorta di effetto arco, spalla contro spalla, che non consente l'esodo.

I requisiti fondamentali di un sistema di vie d'esodo in presenza di un elevato numero di persone (negli ambienti di lavoro in cui si effettuano lavorazioni ordinarie quando gli addetti sono maggiori di 25), si possono così sintetizzare:

- *porte facilmente apribili dall'interno e con senso di apertura nel verso dell'esodo;*
- *segnaletica standard, tale da non generare confusione, correttamente illuminata;*
- *pavimenti non sdruciolevoli, costantemente sgombri di materiale;*
- *assenza di specchi sulle pareti;*
- *tendaggi, rivestimenti a parete, incombustibili o di classe 1 di reazione al fuoco;*
- *lunghezza totale del percorso calcolata in funzione delle caratteristiche dell'edificio, della pericolosità dell'incendio, della presenza di presidi antincendio automatici, dei tempi di sfollamento;*
- *larghezza dei corridoi multipla del modulo e dimensionata in funzione dell'affollamento previsto;*
- *uscite ragionevolmente contrapposte;*
- *lunghezza massima dei corridoi ciechi non superiore generalmente alla metà del percorso totale, che è funzione del tipo di attività.*

Il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro. Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:

- *il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;*
- *dove si trovano le persone quando un incendio accade;*
- *i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;*

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	10 di 35	5	20.04.2017

- *il numero delle vie di uscita alternative disponibili.*

4.4.2.3 VIE DI FUGA (DM 10.03.98)

Ai fini del decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,
- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:

- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.

f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	11 di 35	5	20.04.2017

luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

j) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;

k) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

4.4.2.4 PERCORSI DI ESODO

Nella scelta della lunghezza dei percorsi del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:

- *frequentato da pubblico;*
- *utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;*
- *utilizzato quale area di riposo;*
- *utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili. Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.*

4.4.2.5 USCITE DI PIANO

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di **una sola uscita di piano**. Eccezioni a tale principio sussistono quando:

a) *l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;*

b) *nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;*

c) *la lunghezza del percorso di uscita, in un'unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori precedentemente stabiliti.*

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi. Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	12 di 35	5	20.04.2017

$$L \text{ (metri)} = \frac{A}{50} \times 0,60$$

in cui:

A rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);

il **valore 0,60** costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);

50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

Il valore del rapporto $A/50$, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto' sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

4.4.2.6 NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE

Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.

La larghezza delle scale viene calcolata in base a i seguenti criteri:

A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.

B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	13 di 35	5	20.04.2017

$$L \text{ (metri)} = \frac{A^*}{50} \times 0,60$$

in cui:

A* è l'affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

il **valore 0,60** costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);

50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

4.4.2.7 MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE

Se i limiti precedentemente fissati non possono essere rispettati per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti:

- a) *risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.*
- b) *riduzione del percorso totale delle vie di uscita,*
- c) *realizzazione di ulteriori uscite di piano;*
- d) *realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti.*
- e) *installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.*

4.4.2.8 PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	14 di 35	5	20.04.2017

a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;

b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;

c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica. Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano.

Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.

4.4.2.9 DISTANZE DI SICUREZZA

Distanza di sicurezza esterna. Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro, in pianta di ciascun elemento pericoloso di un attività e il perimetro

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	15 di 35	5	20.04.2017

del più vicino fabbricato esterno all'attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.

Distanza di sicurezza interna. Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di un'attività.

Distanza di protezione. Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

4.4.3 MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

E' stata rivalutata in Italia a partire dalle Regole Tecniche emanate negli anni '90; l'attuale orientamento del mondo della sicurezza antincendio è quello di promuovere, migliorare e diffondere la cultura della gestione delle attività umane attraverso la conoscenza e realizzazione di impianti di protezione attiva affidabili ed efficaci in caso di emergenza, in particolare con l'approccio ingegneristico della sicurezza antincendio (DM 09.05.2007).

Le fondamentali funzioni da assolvere in caso di incendio sono la rivelazione tempestiva, il controllo del fenomeno ed il suo superamento attraverso l'estinzione; non tutte tali funzioni possono essere assicurate e garantite con l'applicazione delle sole misure di protezione passiva. Pertanto una corretta progettazione della protezione attiva dovrà sempre dare risposta concreta e definita ai tre diversi momenti sopra accennati, generalmente senza trascurarne alcuno, pena appunto il fallimento della strategia di protezione adottata.

1) La rilevazione d'incendio: per rilevazione di incendio s'intende il processo in base al quale l'evento incendio viene portato a conoscenza di qualcuno o qualcosa che può intervenire sull'incendio avviando un'azione di controllo.

2) Il controllo dell'incendio: il concetto di controllo dell'incendio assume un significato ben preciso che occorre comprendere in modo chiaro e definito perché è sostanziale nella scelta della strategia antincendio da adottare. Per controllo dell'incendio s'intende l'intervento che riesce a mantenere l'incendio stesso in uno stato di "non sviluppo" o comunque di limitate dimensioni, tale da poter essere facilmente attaccato ed estinto dalle squadre di emergenza successivamente intervenute. E' l'azione che deve sempre seguire la fase di allarme, e può essere combinata all'azione di estinzione vera e propria. Il sistema di controllo per antonomasia è il sistema sprinkler, almeno nella versione standard che esercita appunto un'azione di tipo "controllo", limitando i danni alle strutture, ma non è detto che riesca a spegnere l'incendio in modo completo. In genere l'azione di spegnimento è legata

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	16 di 35	5	20.04.2017

all'arrivo delle squadre di emergenza che hanno appunto il compito, in presenza di un impianto sprinkler, di verificare il completo spegnimento, agendo eventualmente con presidi manuali, e autorizzare l'interruzione dell'erogazione idrica da parte dell'impianto.

3) L'estinzione dell'incendio: per estinzione si intende il completo e definitivo spegnimento non solo delle fiamme, che sono la parte più evidente del fenomeno incendio, ma anche delle braci; l'estinzione in pratica si può definire come quello stadio da cui si ha la certezza di non riaccensione dell'incendio anche in assenza di azioni di controllo.

La protezione attiva costituisce in molti casi l'unica misura di sicurezza attuabile, quando il patrimonio edilizio esistente non consente significativi miglioramenti in materia di protezione passiva:

- *strutture vetuste e vincoli di tutela;*
- *carenze progettuali e realizzative non modificabili;*
- *distanze di sicurezza non modificabili e assenza di vie di fuga protette (centri storici).*

Nella protezione attiva antincendio generalmente si comprendono:

- *squadre aziendali di pronto intervento;*
- *i presidi antincendio;*
- *gli estintori;*
- *la rete idranti;*
- *la rete naspì;*
- *gli impianti “sprinkler”;*
- *gli impianti di spegnimento a schiuma;*
- *gli impianti di spegnimento a saturazione d'ambiente;*
- *gli impianti automatici rilevazione incendi;*
- *gli impianti E.F.C.*

4.4.3.1 LE PECULIARITÀ DEI SISTEMI ANTINCENDIO (NORMATIVA)

I sistemi antincendio sono sistemi di sicurezza quindi garantiscono “**disponibilità**” piuttosto che affidabilità, con il rispetto della norma tecnica applicabile; i sistemi che si considerano corretti sono quelli **conformi alla norma**, in quanto rappresentativa dello stato dell'arte.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	17 di 35	5	20.04.2017

Per la Direttiva 98/34/CE si intende:

Norma: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria, adottata da un'organizzazione di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico.

Regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro e fissata dalle autorità designate dagli Stati membri (Leggi, decreti, etc.).

Dalla Legge 46/90 al decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

Dal 27/03/2008 tutti gli obblighi del DM n.37 (caratteristici della legge 46/90) devono essere applicati agli impianti antincendio, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici in cui sono incorporati. Per il DM n.37 si intendono per impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio (la definizione non coincide con quella del DM 04/05/1998, che comprende anche gli impianti di evacuazione fumo e calore: EFC).

Per i suddetti impianti devono essere soddisfatte le seguenti caratteristiche:

- a) Obbligo del Progetto
- b) L'obbligo di esecuzione ad opera di imprese abilitate
- c) L'obbligo di eseguire gli impianti a regola d'arte
- d) La responsabilizzazione dell'impresa, che deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme e al progetto dell'impianto eseguito.

L'obbligo del progetto sussiste sempre. Nei seguenti casi deve essere redatto da professionista iscritto all'albo:

- 1) edifici che ospitano attività soggette a C.P.I.
- 2) impianti con numero di idranti ≥ 4 ;
- 3) impianti con numero di sensori di rilevamento ≥ 10 .

Nuova procedura per la “regola dell’arte”.

Con il comma 1 dell'art. 6 (comma 3 dell'art. 5) del DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 gli impianti (e i progetti) realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	18 di 35	5	20.04.2017

normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la “regola dell'arte”. Viene a decadere il concetto di “sicurezza equivalente” prevista in precedenza dall'art. 7 della legge 46/90 o per essere più precisi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991. In precedenza si intendevano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione erano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione europei, purché dette norme garantissero un livello di sicurezza equivalente. Attualmente è possibile utilizzare prodotti ed eseguire impianti in conformità alle norme di un qualsiasi altro Ente di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo ed avere automaticamente la presunzione di avere realizzato la “regola dell'arte”, senza avere alcun onere aggiuntivo.

Normative tecnica nazionale antincendio e norme europee.

La normazione cogente avrebbe dovuto limitarsi a emanare “regole tecniche”, tendenti a fissare i requisiti di sicurezza di edifici, attività e insediamenti in genere, senza però definire modalità costruttive di componenti e impianti, che avrebbero dovuto essere regolate dalla normazione volontaria, cui le norme cogenti dovrebbero riferirsi. Le Regole Tecniche succedutesi nel tempo, compreso il DM 18/09/2002, hanno stabilito spesso caratteristiche e prestazioni idrauliche incongruenti rispetto a quanto previsto dalla norma

volontaria (UNI 10779/2007), e pertanto, in attesa che sia eliminata tale contraddizione, si continuerà a registrare tale ambiguità, pur sapendo che in caso di contrasto prevale la Regola Tecnica sulla Norma Volontaria.

In ambito europeo vale inoltre la regola che le normative emesse in ambito europeo, e quindi dal CEN o dal CENELEC, sono obbligatorie per i paesi membri, che devono recepirle ritirando le corrispondenti norme nazionali ove esistenti, e dando corso alla pubblicazione delle norme europee entro alcuni mesi dalla pubblicazione come norme europee.

UNI: contraddistingue tutte le norme nazionali italiane e nel caso sia l'unica sigla presente significa che la norma è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli Enti Federati;

EN: identifica le norme elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation). Le norme EN devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi membri CEN e la loro sigla di riferimento diventa, nel caso dell'Italia, UNI EN. Queste norme servono ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa, quindi non è consentita l'esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto. Le norme "EN", elaborate su richiesta della Commissione Europea e

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	19 di 35	5	20.04.2017

cite in appositi elenchi nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, vengono dette "armonizzate". Le norme armonizzate sono un importante supporto per il rispetto delle Direttive Comunitarie, in quanto costituiscono un fondamentale riferimento per progettare e produrre beni/servizi che possano circolare liberamente nel mercato europeo;

ISO: individua le norme elaborate dall'ISO (International Organization for Standardization). Queste norme sono un riferimento applicabile in tutto il mondo. Ogni Paese può decidere se rafforzarne ulteriormente il ruolo adottandole come proprie norme nazionali, nel qual caso in Italia la sigla diventa UNI ISO (o UNI EN ISO se la norma è stata adottata anche a livello europeo).

Le norme europee quindi, una volta pubblicate, vengono riprese da vari organismi nazionali e pubblicate a loro volta per il singolo paese sotto forma di norme UNI-EN (nel caso dell'Italia) mentre l'eventuale norma nazionale prima esistente deve essere ritirata.

Nel caso dei sistemi di protezione contro l'incendio si tratta principalmente delle norme pubblicate dall'UNI; ad esse fanno da completamento tutte le norme tecniche emesse dagli enti di origine assicurativa europea (CEA) ed americane (FM). Un ulteriore riferimento può venire da standard tecnici volontari redatti da organizzazioni private autorevoli.

Le norme tecniche si distinguono in due gruppi fondamentali a seconda della materia trattata: le norme di sistema e le norme di costruzione e prova dei componenti (norme di prodotto). Le norme di prodotto sono destinate a definire le caratteristiche dimensionali e prestazionali dei componenti dei sistemi; esse hanno soprattutto un'importanza commerciale perché consentono la libera circolazione delle merci. Le norme di sistema sono caratterizzate, per i sistemi antincendio, da alcune parti sempre presenti:

- *Le definizioni del campo di applicazione;*
- *Le regole per la progettazione;*
- *Le caratteristiche dei componenti da usare;*
- *Le regole per l'installazione;*
- *Le regole per il collaudo e la messa in servizio;*
- *Le regole per la gestione e la manutenzione.*

Sono le norme di sistema che dettano i criteri di realizzazione di un impianto di protezione attiva. Danno quindi le caratteristiche del sistema che, per quella determinata applicazione, sarà in grado di operare correttamente, cioè di controllare il rischio d'incendio. Sono comunque norme minime.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	20 di 35	5	20.04.2017

Fra le norme di sistema si possono citare le seguenti:

UNI 10779/2007: Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio (la revisione tiene conto della nuova norma UNI EN 12845 per quanto attiene le caratteristiche delle alimentazioni);

UNI EN 12845/Febbraio 2005 (versione in italiano 09/2007): Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione (la UNI 9489 - sistemi automatici a pioggia - e la UNI 9490 - alimentazioni idriche - sono state sostituite a settembre 2007);

UNI 9494/2007: sistemi di evacuazione fumo e calore. Per le parti relative alla marcatura CE ha recepito la EN 12101-2: sistemi di controllo fumo e calore;

UNI 9795/2005: Sistemi di rilevazione automatici di incendio;

UNI ISO 12450: impianti automatici di estinzione a gas (collegata alla serie EN 12094 sui relativi componenti).

Fra le norme relative ai componenti, che sono molto più numerose delle precedenti:

UNI EN serie 54: componenti dei sistemi di rilevazione fumo e calore;

UNI EN serie 3: estintori portatili (sono state recentemente sostituite la 1 ÷ 6 dalla 7);

UNI EN 671/1: Sistemi equipaggiati con tubazioni – Naspi antincendio con tubazioni semirigide;

UNI EN 671/2: Sistemi equipaggiati con tubazioni – Idranti a muro con tubazione flessibile;

UNI EN 14339: idranti antincendio sottosuolo;

UNI EN 14384: idranti antincendio a colonna soprasuolo;

UNI EN 13244: Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di acqua per usi generali, per fognature e scarichi – Polietilene (PE);

UNI EN 10224: Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua;

UNI EN 10255: Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura;

UNI EN serie 12259: Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua (in particolare la parte 12 sulle pompe di pressurizzazione).

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	21 di 35	5	20.04.2017

4.5 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

4.5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

La Valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo una sequenza logica e programmata, che esamini dapprima, con la massima accuratezza ed il maggiore dettaglio possibile, l'eventuale presenza di rischi di incendio in ogni ambiente di lavoro, e poi programmi i provvedimenti necessari per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati.

La Valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (es.: sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Secondo il DM 10.03.98 in base al livello di rischio incendio presente, i luoghi di lavoro possono essere classificati come segue:

Luogo di lavoro a Rischio Incendio Basso. *“Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio e in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.”*

Luogo di lavoro a Rischio Incendio Medio. *“Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo d'incendi, ma nei quali, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.”*

Luogo di lavoro a Rischio Incendio Alto. *“Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo d'incendi e nella fase di iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio.”*

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	22 di 35	5	20.04.2017

Si propone un metodo in che consente di:

1. seguire il fenomeno fisico;
2. pesare tutti i fattori di rischio;
3. costruire il rischio dell'attività;
4. valutare preventivamente gli effetti positivi e negativi della qualità della gestione e del sistema di protezione;
5. valutare in modo analitico, per quanto semplificato;
6. fornire valutazioni intermedie e risultati parziali utilizzabili nelle varie fasi della progettazione per la scelta delle più idonee tipologie di protezioni.

I parametri presi in considerazione sono:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	
MATERIALI	Tipologia, quantità e stato e stato dei combustibili
INNESCO	Operazioni, apparecchiature e perizie nell'utilizzo
AMBIENTE	Propagazione, compartimentazione, dimensioni, aerazione
RILEVAZIONE	In relazione al tempo per un efficace intervento
AFFOLLAMENTO	Massimo ipotizzabile, planimetria e vie di esodo
ESODO	Conoscenza, autonomia e stato di veglia – segnalazione vie
VALORE	Economico, culturale e sociale del manufatto e contenuto
PROTEZIONE	Presenza, efficacia, affidabilità, ed efficacia di impianti e procedure per l'estinzione dell'incendio.

Ad ogni parametro può essere assegnato uno dei seguenti valori: **Basso, Medio, Alto.**

La valutazione viene eseguita combinando a coppie i valori dei parametri come indicato nella seguente scala logica:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	23 di 35	5	20.04.2017

FASE	PARAMETRI			RISULTANTE	COMBINAZIONE
1 Fase	MATERIALI	X	INNESCO	PROB. D'INCENDIO	--
2 Fase	AMBIENTE	X	RILEVAZIONE	PROB. DI PROPAGAZIONE	--
3 Fase	PROB. D'INCENDIO	X	PROB. DI PROPAGAZIONE	LIV. D'INCENDIO	Fasi 1 e 2
4 Fase	AFFOLLAMENTO	X	ESODO	RISCHI A PERSONE	--
5 Fase	VALORE	X	PROTEZIONE	RISCHIO A BENI	--
6 Fase	LIV. D'INCENDIO	X	RISCHIO A PERSONE	RISCHIO GLOBALE A PERSONE	Fasi 3 e 4
7 Fase	LIV. D'INCENDIO	X	RISCHIO A BENI	RISCHIO GLOBALE A BENI	Fasi 3 e 5
8 Fase	RISCHIO GLOBALE PERSONE	X	RISCHIO GLOBALE BENI	<i>RISCHIO D'INCENDIO</i>	Fasi 6 e 7

I parametri intermedi possono essere utilizzati ai fini della progettazione antincendio e formulare piani di miglioramento di sistemi esistenti.

L'analisi del rischio viene effettuata per aree funzionali come descritto nella sezione successiva.

4.5.2 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Relativamente all'analisi del Rischio Incendio è possibile individuare presso la sede ENPACL le seguenti aree omogenee di lavoro:

- UFFICI AMMINISTRATIVI
- CENTRO ELABORAZIONE DATI
- AUTORIMESSA
- CENTRALE TERMICA

Nel seguito si analizzeranno i pericoli di incendio presenti in ciascuna delle aree omogenee sopra elencate.

4.5.3 CHECK LIST DI VALUTAZIONE

Per ciascun area funzionale il rischio viene calcolato compilando la seguente Check List suddivisa nelle varie fasi di valutazione come descritto in precedenza.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	24 di 35	5	20.04.2017

1 FASE – Valutazione del livello di Probabilità d’Incendio

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO			
LIVELLO DI RISCHIO	MATERIALI	INNESCO	LIVELLO DI RISCHIO
E_{MAT}	<input type="checkbox"/> Sono presenti sostanze facilmente od estremamente infiammabili in quantità consistenti <input type="checkbox"/> Sono presenti materiali combustibili in elevata quantità ovvero in pezzatura minuta ovvero in polvere ovvero in condizioni tali da favorire la combustione	<input type="checkbox"/> Esistono o sono prevedibili operazioni, impianti od apparecchiature in grado di costituire fonte di innesco nelle condizioni ordinarie <input type="checkbox"/> Sono prevedibili allestimenti temporanei o variazioni nella distribuzione degli spazi che comportano l’installazione di impianti o fonti di innesco aggiuntivi	E_{INN}
M_{MAT}	<input type="checkbox"/> Sono presenti materiali combustibili in quantità apprezzabili <input type="checkbox"/> Le sostanze infiammabili sono presenti in quantità limitata e contenute in imballi sigillati o segregate o comunque protette nei confronti delle possibili fonti di innesco	<input type="checkbox"/> Esistono o sono prevedibili operazioni, impianti od apparecchiature in grado di costituire occasionalmente od in caso di guasto fonte di innesco <input type="checkbox"/> Le fonti di innesco ordinariamente presenti sono inefficaci in relazione alla tipologia ed ubicazione dei materiali combustibili od infiammabili presenti	M_{INN}
B_{MAT}	<input type="checkbox"/> Sono presenti solo materiali incombustibili o difficilmente combustibili <input type="checkbox"/> I materiali combustibili sono in pezzatura ovvero in condizioni tali da rendere particolarmente difficoltoso l’innesco <input type="checkbox"/> I materiali infiammabili sono presenti in quantità molto esigua ed in confezioni sigillate ed in condizioni protette rispetto alle possibili fonti di innesco	<input type="checkbox"/> Non esistono e non sono prevedibili fonti di innesco <input type="checkbox"/> Le apparecchiature e le operazioni in grado di costituire, seppur occasionalmente od in caso di guasto, fonte di innesco sono realizzate ed attuate secondo specifici criteri o procedure di sicurezza atti a rendere non credibile la loro effettiva capacità di innesco	B_{INN}

Note: il livello di rischio è determinato dal verificarsi di almeno una delle condizioni riportate nel livello più elevato

Incrociando, nella seguente tabella, i livelli di rischio ottenuti per i due parametri è possibile determinare la **Probabilità d’Incendio**.

		MATERIALI			PROBABILITA'
		E_{MAT}	M_{MAT}	B_{MAT}	
INNESCO	E_{INN}	E_{PROB}	E_{PROB}	M_{PROB}	B_{PROB}
	M_{INN}		M_{PROB}		
	B_{INN}	M_{PROB}	B_{PROB}		
PROBABILITA'					

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	25 di 35	5	20.04.2017

2 FASE – Valutazione del livello di Propagazione dell’Incendio

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO			
LIVELLO DI RISCHIO	AMBIENTE	RILEVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
E_{AMB}	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> I materiali infiammabili o combustibili sono distribuiti nel locale in modo da non ostacolare il loro coinvolgimento nell’incendio <input type="checkbox"/> Pavimenti o pareti o soffitti od elementi strutturali in vista o materiali di rivestimento sono combustibili e possono facilmente partecipare alla propagazione dell’incendio <input type="checkbox"/> Non esistono compartimentazioni capaci di ostacolare, almeno nelle fasi di innesco e prima propagazione, l’incendio <input type="checkbox"/> L’ambiente ha dimensioni ovvero aerazione tali che l’alimentazione dell’incendio non risulti impedita o fortemente ostacolata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il locale non è continuamente presidiato da personale in stato di vigilanza e non esistono impianti atti a rilevare e segnalare il principio di incendio in zona presidiata ed in grado di promuovere interventi di estinzione 	E_{RIL}
M_{AMB}	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> I materiali combustibili od infiammabili, anche se adeguatamente collocati e separati, sono comunque in grado di consentire lo sviluppo dell’incendio con velocità o dimensioni medio/alte <input type="checkbox"/> I materiali combustibili costituenti la struttura, i tamponamenti e gli arredi sono sufficientemente protetti dall’incendio almeno nelle fasi di innesco e prima propagazione (pre-flashover) <input type="checkbox"/> Le dimensioni e l’aerazione dell’ambiente sono tali da controllare e ritardare lo sviluppo dell’incendio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il locale è frequentemente presidiato da personale in stato di vigilanza ovvero sono costantemente presidiati i locali adiacenti ovvero esistono condizioni di ubicazione e di contesto tali da far prevedere una rapida rilevazione dell’incendio e la capacità di attivare misure di contenimento <input type="checkbox"/> Esistono impianti automatici di contenimento dell’incendio attivati dall’aumento di temperatura dell’ambiente 	M_{RIL}
B_{AMB}	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> I materiali combustibili od infiammabili sono collocati in zone ben delimitate e lontano dagli altri materiali suscettibili di partecipare all’incendio <input type="checkbox"/> I materiali combustibili sono in pezzatura ovvero in condizioni tali da determinare un incendio a lenta evoluzione (incendio covante) <input type="checkbox"/> Esiste una compartimentazione dei locali tale da impedire la propagazione dell’incendio da un locale all’altro 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il locale è costantemente presidiato da personale in grado di intervenire direttamente sul focolaio d’incendio ovvero di attivare prontamente efficaci procedure di emergenza <input type="checkbox"/> Esistono impianti automatici di rilevazione d’incendio in grado di attivare misure di protezione tempestive 	B_{RIL}

Note: il livello di rischio è determinato dal verificarsi di almeno una delle condizioni riportate nel livello più elevato

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	26 di 35	5	20.04.2017

Incrociando, nella seguente tabella, i livelli di rischio ottenuti per i due parametri è possibile determinare la **Propagazione dell’Incendio**.

		AMBIENTE			
		E_{AMB}	M_{AMB}	B_{AMB}	
RILEVAZIONE	E_{RIL}	E_{PROP}	E_{PROP}	M_{PROP}	PROPAGAZIONE
	M_{RIL}		M_{PROP}	B_{PROP}	
	B_{RIL}	M_{PROP}	B_{PROP}		
		PROPAGAZIONE			

3 FASE – Valutazione del livello di Rischio dell’Incendio

Incrociando, nella seguente tabella, i livelli di rischio ottenuti per i due parametri derivati dalla Fase 1 e 2 è possibile determinare il **Livello d’Incendio**.

		PROBABILITA’			
		E_{PROB}	M_{PROB}	B_{PROB}	
PROPAGAZIONE	E_{PROP}	E_{INC}	E_{INC}	M_{INC}	LIVELLO D’INCENDIO
	M_{PROP}		M_{INC}	B_{INC}	
	B_{PROP}	M_{INC}	B_{INC}		
		LIVELLO D’INCENDIO			

4 FASE – Valutazione del livello di Rischio a Persone

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO			
LIVELLO DI RISCHIO	AFFOLLAMENTO	ESODO	LIVELLO DI RISCHIO
E_{AFF}	<input type="checkbox"/> L'attività è disposta su più piani e sono previste oltre 500 persone <input type="checkbox"/> L'attività è disposta su unico piano, diverso dal piano terra o rialzato; sono previste oltre 800 persone <input type="checkbox"/> L'attività è situata al piano terra o rialzato, con uscite dirette all'esterno e l'affollamento previsto è superiore a 1000 persone <input type="checkbox"/> L'attività è all'aperto e sono previste oltre 3000 persone	<input type="checkbox"/> Gli occupanti, o parte di essi, possono trovarsi in stato di non vigilanza (alberghi, abitazioni, ...) <input type="checkbox"/> Gli occupanti, o parte di essi, possono trovarsi in condizioni di ridotta od impedita autonomia di movimento (ospedali, carceri, asili, ...) <input type="checkbox"/> L'esodo comporta percorsi articolati con numerose variazioni di direzione e/o di livello	E_{ESO}
M_{AFF}	<input type="checkbox"/> L'attività è disposta su più piani e sono previste oltre 100 persone <input type="checkbox"/> L'attività è disposta su unico piano, diverso dal piano terra o rialzato; sono previste oltre 300 persone <input type="checkbox"/> L'attività è situata al piano terra o rialzato, con uscite dirette all'esterno e l'affollamento previsto è superiore a 500 persone <input type="checkbox"/> L'attività è all'aperto e sono previste oltre 1500 persone	<input type="checkbox"/> Gli occupanti sono prevalentemente occasionali (locali di spettacolo, grandi magazzini, uffici aperti al pubblico, ...) <input type="checkbox"/> Gli occupanti con ridotta od impedita autonomia di movimento sono in numero ridotto e singolarmente accompagnati <input type="checkbox"/> Le vie d'esodo sono sufficientemente identificabili ed agevoli	M_{ESO}
B_{AFF}	<input type="checkbox"/> L'attività è disposta su più piani e sono previste fino a 100 persone <input type="checkbox"/> L'attività è disposta su unico piano, diverso dal piano terra o rialzato; sono previste non più di 300 persone <input type="checkbox"/> L'attività è situata al piano terra o rialzato, con uscite dirette all'esterno e l'affollamento previsto non supera 500 persone <input type="checkbox"/> L'attività è all'aperto e sono previste fino a 1500 persone	<input type="checkbox"/> Gli occupanti sono prevalentemente abituali (abitazioni, uffici con ridotto accesso di pubblico, ...) <input type="checkbox"/> Gli occupanti hanno autonoma capacità di movimento <input type="checkbox"/> Le vie d'esodo sono chiaramente identificabili e facilmente fruibili	B_{ESO}

Note: il livello di rischio è determinato dal verificarsi di almeno una delle condizioni riportate nel livello più elevato

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	28 di 35	5	20.04.2017

Incrociando, nella seguente tabella, i livelli di rischio ottenuti per i due parametri è possibile determinare il **Rischio a Persone**.

		AFFOLLAMENTO			
		E_{AFF}	M_{AFF}	B_{AFF}	
ESODO	E_{ESO}	E_{PERS}	E_{PERS}	E_{PERS}	RISCHIO A PERSONE
	M_{ESO}		M_{PERS}	M_{PERS}	
	B_{ESO}	M_{PERS}	M_{PERS}	B_{PERS}	
		RISCHIO A PERSONE			

5 FASE – Valutazione del livello di Rischio a Beni

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO			
LIVELLO DI RISCHIO	VALORE	PROTEZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
E_{VAL}	<input type="checkbox"/> Il fabbricato è pregevole per arte o storia ovvero contiene beni artistici o culturali da tutelare <input type="checkbox"/> Il fabbricato è di elevato valore o pregio architettonico: non sono tollerabili danni strutturali <input type="checkbox"/> Il contenuto è di rilevante valore economico: deve essere tutelato <input type="checkbox"/> Il fabbricato è strategico ai fini del regolare svolgimento delle funzioni pubbliche ovvero del benessere o della sicurezza sociale <input type="checkbox"/> Non è garantita la salvaguardia degli occupanti o dei vicini	<input type="checkbox"/> Non sono previste specifiche misure di protezione, oltre a mezzi portatili di estinzione ed ordinarie norme di cautela <input type="checkbox"/> L'allarme ed il soccorso sono affidati all'iniziativa dei singoli e seguono procedure approntate al momento <input type="checkbox"/> Non è prevedibile un intervento interno in attesa dei soccorsi pubblici <input type="checkbox"/> Sono presenti impianti di protezione, ma non è garantita l'efficienza e/o la tempestività/capacità di attivazione	E_{PROT}
M_{VAL}	<input type="checkbox"/> Vi sono ragioni (moralì ed economiche) che richiedono di salvaguardare per quanto possibile il fabbricato e/o il suo contenuto; sono ammessi danni anche gravi alla porzione interessata dall'incendio, ma riparabili e comunque tali da non compromettere la struttura nel suo complesso e l'utilizzo delle parti non direttamente danneggiate	<input type="checkbox"/> Sono presenti gli impianti ed i dispositivi di protezione ordinariamente previsti per la tipologia di insediamento ovvero prescritti dalle disposizioni ad esso applicabili <input type="checkbox"/> La manutenzione è eseguita con regolarità da personale di adeguata professionalità <input type="checkbox"/> La conoscenza delle procedure di emergenza è diffusa	M_{PROT}

B_{VAL}	<input type="checkbox"/> Il fabbricato ed il suo contenuto sono di limitato valore: non è conveniente un forte investimento per la protezione <input type="checkbox"/> La struttura ha elevata vulnerabilità, la protezione avrebbe costi elevati e comunque il ripristino comporterebbe presumibilmente tempi ed oneri superiori al rifacimento <input type="checkbox"/> L'esodo è assicurato, in relazione all'affollamento ed alla tipologia dell'incendio e non sono prevedibili altri danni a terzi	<input type="checkbox"/> Sono presenti sistemi avanzati di protezione progettati in relazione ai rischi specifici ed agli obiettivi di sicurezza prefissati <input type="checkbox"/> Le misure di prevenzione e le procedure di emergenza sono conosciute da ciascuno per quanto di competenza e sono periodicamente provate, verificate ed aggiornate <input type="checkbox"/> Le prove e le manutenzioni degli impianti sono eseguite secondo procedure prestabilite e rigorosamente registrate	B_{PROT}
------------------------	--	---	-------------------------

Note: il livello di rischio è determinato dal verificarsi di almeno una delle condizioni riportate nel livello più elevato

Incrociando, nella seguente tabella, i livelli di rischio ottenuti per i due parametri è possibile determinare il **Rischio a Beni**.

		VALORE			
		E_{VAL}	M_{VAL}	B_{VAL}	
PROTEZIONE	E_{PROT}	E_{BENI}	E_{BENI}	B_{BENI}	RISCHIO A BENI
	M_{PROT}		M_{BENI}		
	B_{PROT}	M_{BENI}	B_{BENI}		
		RISCHIO A BENI			

6 FASE – Valutazione del livello Globale di Rischio a Persone

Incrociando i livelli di rischio ottenuti per i due parametri derivati dalla Fase 3 e 4 è possibile determinare il **Livello Globale di Rischio a Persone**.

		INCENDIO			
		E_{INC}	M_{INC}	B_{INC}	
PERSONE	E_{PERS}	ELEVATO_{PERSONE}	ELEVATO_{PERSONE}	MEDIO_{PERSONE}	LIVELLO GLOBALE A PERSONE
	M_{PERS}			BASSO_{PERSONE}	
	B_{PERS}	MEDIO_{PERSONE}	MEDIO_{PERSONE}		
		LIVELLO GLOBALE A PERSONE			

7 FASE – Valutazione del livello Globale di Rischio a Beni

Incrociando i livelli di rischio ottenuti per i due parametri derivati dalla Fase 3 e 5 è possibile determinare il **Livello Globale di Rischio a Beni**.

		INCENDIO			LIVELLO GLOBALE A BENI
		E _{INC}	M _{INC}	B _{INC}	
BENI	E _{BENI}	ELEVATO _{BENI}	ELEVATO _{BENI}	MEDIO _{BENI}	LIVELLO GLOBALE A BENI
	M _{BENI}		MEDIO _{BENI}	BASSO _{BENI}	
	B _{BENI}	MEDIO _{BENI}	BASSO _{BENI}		
LIVELLO GLOBALE A BENI					

8 FASE – Valutazione del livello Globale d’Incendio

Incrociando i livelli di rischio ottenuti per i due parametri derivati dalla Fase 6 e 7 è possibile determinare il **Livello Globale d’Incendio**.

		RISCHIO A PERSONE			LIVELLO GLOBALE INCENDIO
		ELEVATO _{PERSONE}	MEDIO _{PERSONE}	BASSO _{PERSONE}	
RISCHIO A BENI	ELEVATO _{BENI}	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	LIVELLO GLOBALE INCENDIO
	MEDIO _{BENI}		MEDIO		
	BASSO _{BENI}		BASSO		
LIVELLO GLOBALE INCENDIO					

4.6 MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE

La sede ENPACL è dotata di mezzi di protezione e prevenzione sia attivi che passivi come di seguito illustrato:

4.6.1 PROTEZIONE ATTIVA

I Mezzi di Protezione Attiva contro gli incendi hanno lo scopo di limitare in estensione e ridurre di intensità l'incendio, possibile estinguerlo completamente e limitare i danni che l'incendio può causare. Gli interventi possono essere sia di tipo manuale sia attraverso l'utilizzo di mezzi automatici.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	31 di 35	5	20.04.2017

La sede ENPACL è munita dei seguenti mezzi di Protezione Attiva:

PATRAMETRI	MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA				
	UFFICI	CED	AUTORIM.	C. TERMICA	--
ESTINTORI CO ₂ (N°)	*	1	--	--	
ESTINTORI Polvere (N°)	*	--	12 da 6Kg	1	
IDRANTI UNI 45 (N°)	*	servito	servito	servito	
IMPIANTO ANTINCENDIO	--	--	si	--	
ATTACCO MOTOPOMPA VVF (N°)	--	--	--	--	
ARMADIETTO ANTINCEDIO	servito	servito	servito	servito	
Note: (*) vedere tabella successiva					

PATRAMETRI	MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA UFFICI				
	P. TERRA	2° PIANO	3° PIANO	4° PIANO	5° PIANO
ESTINTORI CO ₂ (N°)	1	2	3	2	2
ESTINTORI Polvere (N°)	2	4	4	4	3
IDRANTI UNI 45 (N°)	--	3	3	3	3

I mezzi di estinzione presenti presso la sede ENPACL sono sottoposti a controllo periodico. La registrazione dei controlli viene effettuata sul modulo Registro di Manutenzione Impianti (M06).

4.6.2 PROTEZIONE PASSIVA

I Mezzi di Protezione Passiva non presuppongono un intervento diretto sulle fiamme ed hanno lo scopo di isolare le zone interessate dall'incendio ed impedire l'estendersi delle fiamme in altre zone della struttura e la massima limitazione dei danni a cose e persone.

La sede ENPACL è munita dei seguenti Mezzi di Protezione Passiva:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	32 di 35	5	20.04.2017

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA					
PARAMETRI	UFFICI	CED	AUTORIM.	C. TERMICA	--
PIANO EMERGENZE	si	si	si	--	
VIE DI FUGA	si	si	si	si	
SEGNALETICA VIE DI FUGA	si	si	si	si	
CENTRALE ANTINCEDIO (serv.)	si	si	si	si	
RILEVATORI DI FUMO	si	si	si	si	
PULSANTI D'ALLARME	si	si	si	si	
SIRENA DI ALLARME (serv.)	si	si	si	si	

4.7 LIVELLI DI RISCHIO RILEVATI

In base alle tabelle di valutazione riportate si è proceduto alla stima dei livelli di rischio per ciascuna area funzionale. I dati sono di seguito riportati.

LIVELLO DI RISCHIO					
PARAMETRI	UFFICI	CED	AUTORIM.	C. TERMICA	
MATERIALI	B_{MAT}	B_{MAT}	M_{MAT}	M_{MAT}	
INNESCO	B_{INN}	M_{INN}	M_{INN}	M_{INN}	
<i>PROBABILITA'</i>	B_{PROB}	B_{PROB}	M_{PROB}	M_{PROB}	
AMBIENTE	M_{AMB}	M_{AMB}	M_{AMB}	M_{AMB}	
RILEVAZIONE	B_{RIL}	B_{RIL}	M_{RIL}	M_{RIL}	
<i>PROPAGAZIONE</i>	B_{PROP}	B_{PROP}	M_{PROP}	M_{PROP}	
<i>LIVELLO D'INCENDIO</i>	B_{INC}	B_{INC}	M_{INC}	M_{INC}	
AFFOLLAMENTO	B_{AFF}	B_{AFF}	B_{AFF}	B_{AFF}	
ESODO	B_{ESO}	B_{ESO}	B_{ESO}	B_{ESO}	
<i>RISCHIO A PERSONE</i>	B_{PERS}	B_{PERS}	B_{PERS}	B_{PERS}	

“ENPACL” Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
--	----------------------------------

VALORE	M _{VAL}	E _{VAL}	M _{VAL}	M _{VAL}	
PROTEZIONE	B _{PROT}	B _{PROT}	B _{PROT}	B _{PROT}	
<i>RISCHIO A BENI</i>	B _{BENI}	M _{BENI}	B _{BENI}	B _{BENI}	
<i>R. GLOB. A PERSONE</i>	BASSO _{PERS}	BASSO _{PERS}	MEDIO _{PERS}	MEDIO _{PERS}	
<i>R. GLOB. A BENI</i>	BASSO _{BENI}	BASSO _{BENI}	BASSO _{BENI}	BASSO _{BENI}	
<i>RISCHIO GLOBALE D'INCENDIO</i>	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

4.8 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Considerato quanto fin qui descritto, analizzato e valutato, si può concludere che per i locali della sede ENPACL è possibile dare una classificazione del livello di rischio in ottemperanza al D.M. 10/03/98:

- **UFFICI** – Luogo di lavoro a rischio incendio **BASSO**;
- **CENTRO ELABORAZIONE DATI** – Luogo di lavoro a rischio incendio **BASSO**;
- **AUTORIMESSA** – Luogo di lavoro a rischio incendio **MEDIO**.
- **CENTRALE TERMICA** – Luogo di lavoro a rischio incendio **MEDIO**.

L'autorimessa e la centrale termica, pur essendo caratterizzati da un rischio incendio medio e non basso come il resto della struttura, sono comunque interessati da ridottissima permanenza dei lavoratori (esclusivamente per il transito all'arrivo e all'uscita dal lavoro) o addirittura assente come nel caso della centrale termica.

L'intera struttura è in possesso del CPI (Certificato di Prevenzioni Incendi) (sia per la centrale termica - AL03, che per gli uffici e l'autorimessa - AL04) rilasciato dal comando provinciale dei VVF di Roma.

Detto ciò la sede ENPACL in ottemperanza al D.M. 10/03/98 e a fronte dell'approvazione da parte dei VVF può essere definita complessivamente:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	34 di 35	5	20.04.2017

LUOGO DI LAVORO A RISCHIO INCENDIO BASSO

4.9 MISURE DI ADEGUAMENTO DA ATTUARE

N.	MISURA DA ATTUARE	FATTO	
		SI	NO
1.	Predisporre esercitazioni periodiche di evacuazione una volta all'anno	✓	
2.	Predisporre la formazione informazione in materia di sicurezza	✓	
3.	Provvedere alla revisione periodica dei sistemi antincendio	✓	

Data di aggiornamento
20.04.2017

4.10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il personale dipendente della ENPACL è stato opportunamente informato circa le procedure di emergenza da eseguire in caso di incendio attraverso incontro informativo con l'ausilio di personale specializzato nella lotta antincendio. Inoltre nello svolgimento della formazione e delle esercitazioni antincendio viene regolarmente coinvolto anche il personale addetto alla manutenzione degli impianti e il personale di portineria (gestito in appalto).

L'ENPACL ha provveduto alla formazione di almeno una persona per turno come Addetto al Servizio Antincendio.

4.11 RIFERIMENTI NORMATIVI

Vedi Sezione 00 del presente Documento della Sicurezza

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 04 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	1	35 di 35	5	20.04.2017

DUVRI - DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1	GENERALITA'	2
2	GESTIONE APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	2
2.1	VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELL'APPALTATORE E/O LAVORATORE AUTONOMO	3
2.2	INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE	3
3	ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)	4
3.1	RISCHI PROPRI DELL'AZIENDA.....	5
3.2	RISCHI TRASVERSALI COMUNI ALLE ATTIVITÀ APPALTATE	7
3.3	ATTIVITÀ APPALTATE	8
3.3.1	ATTIVITÀ A BASSA INTERFERENZA	8
3.3.1	ATTIVITÀ AD ALTA INTERFERENZA	9

ALLEGATI

- M03 – Elenco Imprese e Lavoratori Autonomi
- M06 – Autocertificazione Appaltatori
- M07 – Consegna Documenti della Sicurezza
- AL05 – Elenco dei rischi introdotti dall'appaltatore

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	1 di 12	5	20.04.2017

1 GENERALITA'

È obbligo del Datore di Lavoro, ai fini della corretta gestione della Sicurezza Aziendale la qualifica e selezione delle aziende e/o lavoratori autonomi che si troveranno ad operare con proprio personale presso la sede della propria azienda.

In particolare l'art. 26 del d.lgs 81/08 recita:

Il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda , o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- 1. verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato, l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.*
- 2. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.*

Nel presente documento si descriveranno le modalità di gestione dei contratti di appalto e dei contratti d'opera relativamente a quanto stabilisce il d.lgs 81/08, che l'ENPACL attua presso la propria sede.

2 GESTIONE APPALTI E CONTRATTI D'OPERA

La gestione degli appalti e dei contratti relativamente agli obblighi di Sicurezza presenta tre fasi fondamentali:

1. La verifica della idoneità dell'appaltatore/lavoratore autonomo.
2. La fornitura di dettagliate informazioni agli appaltatori/lavoratori autonomi sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza.
3. Il coordinamento e la cooperazione tra Datore di Lavoro ed appaltatori/lavoratori autonomi.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	2 di 12	5	20.04.2017

Le Imprese ed i Lavoratori Autonomi impegnati con stipula di contratto di appalto o contratto d'opera presso i locali gestiti dell'ENPACL sono riportate nel **M03 - Elenco Imprese e Lavoratori Autonomi**.

2.1 VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELL'APPALTATORE E/O LAVORATORE AUTONOMO

L'ENPACL precedentemente alla stipula del contratto di appalto per i quali si prevede l'operatività dell'appaltatore con propri dipendenti presso la propria sede, procede alla verifica della idoneità dell'appaltatore attraverso il reperimento delle seguenti notizie:

- Certificato di Iscrizione alla CCIAA
- Presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori;
- Mezzi/attrezzature che saranno utilizzate per l'esecuzione dei lavori;
- Mezzi/attrezzature antinfortunistiche utilizzati relativamente alla tipologia dei lavori da eseguire;
- Stima dei costi da sostenere per la messa in sicurezza dei lavori da eseguire;
- Nominativo e recapiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Le informazioni di cui sopra sono reperite attraverso la consegna all'appaltatore del modulo **M06 - Autocertificazione appaltatori**, che sarà compilato per le parti mancanti dall'appaltatore e riconsegnato all'ENPACL insieme alla documentazione richiesta.

2.2 INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Le informazioni che l'ENPACL fornisce all'appaltatore sono tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente in cui va ad operare, integrandoli con quelli dovuti alle proprie lavorazioni.

Le informazioni trasmesse vertono su alcuni punti specifici che di seguito riportiamo:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	3 di 12	5	20.04.2017

- Aree e locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria);
- Tipologia delle lavorazioni svolte nella zona oggetto dei lavori;
- Numero degli addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro;
- Rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro (cicli di lavoro, macchine ed impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ed accesso controllato, ecc.); a tal fine l'ENPACL consegna all'appaltatore copia del presente DUVRI nel quale è riportata la tabella di valutazione rischi dell'azienda;
- Lavorazioni che svolgeranno i lavoratori dell'appaltatore indicando tempi e modalità;
- Utilizzo di attrezzature del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- Utilizzo di servizi igienici, mensa, spogliatoi del committente da parte dei lavoratori dell'appaltatore;
- Eventuali interferenze e/o collaborazione tra i lavoratori delle due parti;

La fornitura delle notizie sopra elencate sono documentate dall'ENPACL attraverso il modulo **Consegna Documenti per la Sicurezza (M07)** nel quale oltre a riportare i dati dell'azienda appaltatrice è riportato l'elenco dei documenti consegnati. Il modulo viene consegnato in copia all'appaltatore e l'originale viene firmato per ricevuta dallo stesso ed archiviato dall'ENPACL.

3 ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)

La legge prevede che l'elaborazione del documento competa al Datore di lavoro committente. La scelta del legislatore trova la propria ratio nel fatto che la stazione appaltante è il soggetto che conosce meglio di ogni altro lo stato dei luoghi in cui l'appaltatore (o gli appaltatori) è chiamato ad operare. Peraltro, così come per il DVR, anche per il DUVRI il termine "elaborazione" deve intendersi come "obbligo a dotarsi". Infatti la legge obbliga il Datore di lavoro (committente) a dotarsi di tale documento, cioè pone in capo al Datore di lavoro (committente) la responsabilità di porlo in essere (predisporre per la sua stesura, approvare il testo e garantirne la gestione).

Il DUVRI è qualificato come unico in quanto il documento deve contenere, all'interno di un unico testo, tutti i rischi prodotti dalle interferenze:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	4 di 12	5	20.04.2017

- rischi prodotti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi prodotti dall'immissione nel luogo di lavoro del committente delle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente che risultano ulteriori rispetto a quelli specifici prodotti dall'attività propria dell'appaltatore;
- rischi prodotti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente.

Sono esclusi dal DUVRI:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

3.1 RISCHI PROPRI DELL'AZIENDA

Di seguito sono riportati i rischi presenti in azienda e analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'ENPACL.

RISCHI STRUTTURALI				
PERICOLO	PROBABILITA' RISCHIO	MAGNITUDO	FATTORE DI RISCHIO	AREA FUNZIONE
Aree di Transito	2 Poco probabile	3 Danno grave	6 Medio	TUTTE LE AREE FUNZIONALI
Ambienti di lavoro	1 Improbabile	1 Danno lieve	1 Molto Basso	FUNZIONI AMMINISTRATIVA
				FUNZIONE MANUTENZIONI MAGAZZINO locali deposito

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	5 di 12	5	20.04.2017

RISCHI STRUTTURALI				
PERICOLO	PROBABILITA' RISCHIO	MAGNITUDO	FATTORE DI RISCHIO	AREA FUNZIONE
Scivolamento inciampo e caduta	1 Improbabile	3 Danno grave	3 Basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI
	2 Poco probabile	3 Danno grave	6 Medio	FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO
Caduta materiale dall'alto	1 Improbabile	1 Danno lieve	1 Molto basso	FUNZIONE AMMINISTRATIVA
	3 Probabile	2 Danno modesto	6 Medio	FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO
Caduta dall'alto/ Utilizzo di scale portatili	2 Poco probabile	3 Danno grave	6 Medio	TUTTE LE AREE FUNZIONALI
	3 Probabile	2 Danno modesto	6 Medio	FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO
Impossibilità alla fuga in caso di emergenza	2 Poco probabile	4 Danno gravissimo	8 Medio alto	TUTTE LE AREE FUNZIONALI
Barriere architettoniche	1 Improbabile	2 Danno modesto	2 Basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI

RISCHI MECCANICI				
PERICOLO	PROBABILITA' RISCHIO	MAGNITUDO	FATTORE DI RISCHIO	AREA FUNZIONE
Elettrocuzione per uso di apparecchi elettrici	1 Improbabile	3 Danno grave	3 Basso	FUNZIONE AMMINISTRATIVA
	3 Probabile	3 Danno grave	9 Medio alto	FUNZIONE MANUTENZIONI E MAGAZZINO
	1 Improbabile	3 Danno grave	3 Basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI

RISCHI LEGATI AD ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI				
PERICOLO	PROBABILITA' RISCHIO	MAGNITUDO	FATTORE DI RISCHIO	AREA FUNZIONE
Organizzazione del lavoro	2 Poco Probabile	2 Danno modesto	4 Medio basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI
Informazione e formazione	1 Improbabile	2 Danno modesto	2 Basso	TUTTE LE AREE FUNZIONALI

3.2 RISCHI TRASVERSALI COMUNI ALLE ATTIVITÀ APPALTATE

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro ed associati allo svolgimento dell'attività appaltata che vi viene svolta, possono essere ricondotti a tre categorie:

a) Rischi per la sicurezza (rischi di natura infortunistica)

Si possono individuare varie situazioni di pericolo ad esempio il traffico veicolare con possibili investimenti o urti a persone o terzi; rischi di manipolazione di sostanza pericolose o potenzialmente infette, rischi di elettrocuzione caduta di parti di attrezzature urti contro parti di macchine o attrezzature contatti termici con parti incandescenti dell'impianto, contatti elettrici diretti/indiretti, inoltre data la particolarità dell'utenza esiste un potenziale rischio di aggressione da parte dell'utenza vs terzi.

b) Rischi per la salute (igienico – ambientali)

Sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico dei lavoratori impegnati in operazioni o lavorazioni che comportano l'emissioni in ambiente di fattori di rischio di natura chimica, fisica (rumore, polveri) e biologica.

c) Rischi organizzativi

Mancato coordinamento con ditte appaltatrici o fornitrici. Fattori ergonomici e psicologici.

Per ridurre il verificarsi di tali azioni è necessario che vengano adottate misure ad esempio:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	7 di 12	5	20.04.2017

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.
- Dotare tutti i lavoratori di cartellino identificativo di riconoscimento, la violazione risulta sanzionata (art. 55, comma 4 lett. M) prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Per questa ragione si ribadisce la necessità di **fornire le tessere di riconoscimento** ai lavoratori impegnati negli appalti e subappalti.
- E' necessario che in tutte le fasi di lavoro non vengano ostruite le uscite di emergenza.
- Prevedere all'accompagnamento degli addetti da parte di personale qualificato nei locali destinati all'utenza.

3.3 ATTIVITÀ APPALTATE

Nel modulo M03 allegato al DS sono elencate le aziende (o i professionisti) che svolgono attività di qualsiasi natura per conto o su incarico dell'ENPACL sia attraverso stipula di contratto d'appalto.

Dette aziende sono inoltre distinte in base alla tipologia di attività/servizio in aziende a bassa interferenza e ad alta interferenza.

ATTIVITÀ SVOLTA	INTERFERENZA
Reception e pulizia ambienti	ALTA
Impianto condizionamento	ALTA
Impianto elettrico	ALTA
Impianto fognante	ALTA
Impianto ascensori	ALTA
Impianto antincendio e porte tagliafuoco	ALTA
Impianto UPS	ALTA

3.3.1 ATTIVITÀ A BASSA INTERFERENZA

In Enpacl non sono presenti attività a Bassa Interferenza.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	8 di 12	5	20.04.2017

3.3.1 ATTIVITÀ AD ALTA INTERFERENZA

Di seguito sono descritte in dettaglio le attività svolte e le interferenze che possono instaurarsi con ciascuna azienda/professionista che svolge per conto dell'ENPACL attività che comportano interferenza alta con le attività di lavoro dell'azienda.

Per l'ENPACL dette attività riguardano unicamente le aziende di manutenzione.

Attività	Servizio di reception durante tutto l'orario di lavoro
Tempo di intervento	Tutti i giorni nel normale orario di lavoro
Personale impiegato	1 persona
Attrezzature e Mezzi in dotazione	Nessuno
Rischi interferenti	Nessuno
Azioni da adottare	Informare il personale in servizio alla reception di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre provvedere al coordinamento con gli stessi in caso di emergenza.

Attività	Servizio di pulizia giornaliera di uffici, spazi comuni e servizi igienici.
Tempo di intervento	Tutti i giorni nel normale orario di lavoro
Personale impiegato	1-2 persone al giorno per piano
Attrezzature e Mezzi in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> - prodotti chimici - carrelli con buste - scope piatte, in pvc - pattine scope - spingiasciuga
Rischi interferenti	<ul style="list-style-type: none"> - rischio di accesso e di passaggio di personale non incaricato - scivolamento inciampo e caduta - possibilità di venire a contatto con materiale potenzialmente tossico
Azioni da adottare	<p>interdizione all'accesso e al passaggio la misura di prevenzione richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività lavorative; - l'installazione di cartellonistica di sicurezza: "pericolo pavimentazione bagnata"

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	9 di 12	5	20.04.2017

Attività	Servizio di manutenzione degli estintori, impianti e porte antincendio, attraverso controllo visivo ed eventuale sostituzione
Tempo di intervento	Trimestrale
Personale impiegato	1 persona
Attrezzature e Mezzi in dotazione	- MISURATORE DI PRESSIONE - ESTINTORI DA SOSTITUIRE
Rischi interferenti	Inciampo e cadute Rischio derivante dalle attrezzature e apprestamenti incustodite
Azioni da adottare	- comunicare al personale presente l'attività da intraprendere - custodia delle attrezzature

Attività	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori
Tempo di intervento	su chiamata e periodico controllo semestrale
Personale impiegato	1 tecnico o due tecnici
Attrezzature e Mezzi in dotazione	- valigetta attrezzature -
Rischi interferenti	- Durante le lavorazioni interdire il passaggio con segnaletica di sbarramento, vietando l'uso del sistema ascensore su tutti i piani
Azioni da adottare	- comunicare al personale presente l'attività da intraprendere - custodia delle attrezzature

Attività	Servizio di manutenzione dell'Impianto elettrico
Tempo di intervento	Settimanale
Personale impiegato	2 persone
Attrezzature e Mezzi in dotazione	- valigetta attrezzature
Rischi interferenti	- rischio elettrocuzione, inciampo
Azioni da adottare	- comunicare al personale presente l'attività da intraprendere - custodia delle attrezzature - utilizzo DPI a cura del fornitore

Attività	Impianto UPS: manutenzione ordinaria, solitamente semestrale
Tempo di intervento	Ordinario semestrale
Personale impiegato	1-2 persone
Attrezzature e Mezzi in dotazione	- valigetta attrezzature
Rischi interferenti	- rischio elettrocuzione, inciampo
Azioni da adottare	- mettere a conoscenza il soggetto lavoratore del DVR e del PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	10 di 12	5	20.04.2017

Attività	Manutenzione impianto fognante
Tempo di intervento	Trimestrale
Personale impiegato	2 persone
Attrezzature e Mezzi in dotazione	Camion autosurgito
Rischi interferenti	Inciampo e cadute
Azioni da adottare	Avvisare il personale dell'esecuzione dell'attività di manutenzione in autorimessa

Attività	Manutenzione impianti di condizionamento
Tempo di intervento	Manutenzione giornaliera
Personale impiegato	1-2 persone
Attrezzature e Mezzi in dotazione	-
Rischi interferenti	Inciampo e cadute Rischio derivante dalle attrezzature e apprestamenti incustodite
Azioni da adottare	<ul style="list-style-type: none">- comunicare al personale presente l'attività da intraprendere- custodia delle attrezzatureutilizzo DPI a cura del fornitore

Per le suddette attività al **ENPACL** richiede la compilazione del modulo **Autocertificazione appaltatori (M06)**, trasmette copia del presente DUVRI e richiede la compilazione dell'allegato al DUVRI (**AL05 – Rischi introdotti dall'appaltatore**) da parte dell'azienda destinataria che dovrà riconsegnarla all'ENPACL stessa.

Tutti i documenti di cui sopra sono gestiti in formato elettronico.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	11 di 12	5	20.04.2017

“ENPACL”

Ente Nazionale Previdenza
Assistenza Consulenti del Lavoro

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 05 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	1	12 di 12	5	20.04.2017

Sezione 06 - VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI

6.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
6.2	TERMINI E DEFINIZIONI.....	2
6.3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
6.4	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI	4

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

6.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il d.lgs 151 del 26 marzo 2001, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, obbliga il datore di lavoro alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, ed a processi o condizioni di lavoro elencati nell'allegato C al decreto stesso. Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro o anticipando il congedo di maternità previsto dal decreto.

La presente sezione ha appunto lo scopo di valutare i rischi a cui sono esposte le lavoratrici presso la sede **ENPACL**, in particolare quelle in stato di gravidanza e le madri e di studiare le eventuali misure da adottare in caso di esposizione a rischi particolari.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 06 VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	1	1 di 6	5	20.04.2017

6.2 TERMINI E DEFINIZIONI

Astensione obbligatoria (congedo di maternità): deve essere concessa nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi che seguono, anche nel caso di parto anticipato, può essere anticipata a tre mesi nei lavori gravosi, può essere estesa oltre i limiti previsti, a giudizio della direzione provinciale del lavoro, in caso di lavori pregiudizievoli, complicanze gestazionali, impossibilità di cambio mansioni della gestante e lavori a rischio per l'allattamento. Può essere posticipata di un mese dalla data presunta del parto (flessibilità del congedo di maternità, art.20 d.lgs 151/2001) a richiesta della gestante previo parere del ginecologo e, per lavori soggetti a sorveglianza sanitaria, anche del medico competente.

Astensione anticipata: deve essere richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza. La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l'astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.

Astensione facoltativa (congedo parentale): può essere ottenuta entro gli otto anni del bambino, per un periodo complessivo di sei mesi (anche frazionati) per ciascuno dei genitori, dopo che siano trascorsi i tre mesi d'astensione obbligatoria. In caso di handicap grave fino al terzo anno di età del bambino.

Controlli prenatali: Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali eseguiti durante l'orario di lavoro.

Congedi per la malattia del figlio: diritto di astenersi dal lavoro per entrambi i genitori alternativamente fino ai 3 anni del bambino, dai 3 agli 8 anni per 5 giorni all'anno ciascuno.

Riposi e permessi: nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due ore (anche cumulabili) di riposo giornaliero.

Lavoratrice Gestante: ogni lavoratrice che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente quanto previsto dalla legislazione vigente.

Lavoratrice puerpera: ogni lavoratrice puerpera, che ai sensi della vigente legislazione in merito, informi il proprio datore di lavoro del suo particolare stato.

Lavoratrice in periodo di allattamento: ogni lavoratrice in periodo di allattamento che, ai sensi della normativa vigente, informi del suo stato il proprio datore di lavoro.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 06 VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	1	2 di 6	5	20.04.2017

6.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le principali norme di difesa della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, sono le seguenti:

- ✓ **art. 32 della Costituzione italiana:** *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività...”*
- ✓ **art. 41 della Costituzione italiana:** *“L’iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...”*
- ✓ **art. 2087 del Codice Civile:** *“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*
- ✓ **L. 977/67** *“Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”*
- ✓ **Legge 30 dicembre 1971 n. 1204** *“Tutela delle lavoratrici madri” in cui veniva sancito il divieto di adibire le lavoratrici, durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi faticosi ed insalubri nonché al trasporto e al sollevamento di pesi.*
- ✓ **L.877/73** *“Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio”*
- ✓ **DPR 1026 del 25/11/76** *“Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri” nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati in gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.*
- ✓ **Legge 9 dicembre 1977 n. 903** *“Parità fra uomini e donne in materia di lavoro”, nella quale veniva sancito il divieto di lavoro notturno.*
- ✓ **D.lgs. 566/94** *“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio”*
- ✓ **D. lgs. 230/95** *“Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”*
- ✓ **D. lgs. 25 novembre 1996 n. 645** *“Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”.*

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 06 VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	1	3 di 6	5	20.04.2017

- ✓ **L. 25/99** “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti (art. 17 Lavoro Notturno) dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – Legge Comunitaria 1998
- ✓ **Legge 8 marzo 2000 n. 53** “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
- ✓ **D. lgs 26 marzo 2001 n. 151** “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D. Lgs 645/96, conseguentemente abrogati.
- ✓ **D. lgs. 66/2000** “Modifiche ed integrazioni al Decreto Lgs. 626/94, D.Lgs 19 marzo 1996, n° 242
- ✓ **D. lgs 81/2001** “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

6.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

Nella valutazione dei rischi a cui sono esposte le lavoratrici si è tenuto conto innanzitutto degli allegati al DLgs 151/2001 di seguito elencati:

- Allegato A - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri
- Allegato B - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro che rientrano tra i lavori, faticosi e insalubri
- Allegato C - Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro per le quali si deve effettuare la valutazione dei rischi

Sulla base del dettato del d.lgs 151/2001 e dei suoi allegati l’attività del personale **ENPACL** non rientra in alcuna particolare categoria di rischio trattandosi di fatto di attività amministrativa e d’ufficio.

Per il personale delle ditte di manutenzione e per il servizio di reception e pulizie, questi sono affidati in appalto a ditte esterne che gestiscono autonomamente il proprio personale anche dal punto di vista della valutazione rischi e sospensione dal lavoro in caso di gravidanza e allattamento. In ogni caso ENPACL effettua la valutazione anche per detto personale in base alle varie mansioni svolte.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 06 VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	1	4 di 6	5	20.04.2017

Nella seguente tabella sono riassunte le prescrizioni attuate da parte della direzione in caso di lavoratrici in stato di gravidanza o maternità:

MANSIONE	PRESCRIZIONE	RIF. NORMATIVO
Amministrativa	Sospensione del lavoro: <i>“durante i due mesi precedenti la data presunta del parto...” e “durante i tre mesi dopo il parto...”</i>	D.lgs 151/2001 e s.m. art.16 commi 1a e 1c.
	Assegnazione ad altra mansione: nessuna prescrizione.	--
Portineria	Sospensione del lavoro: <i>“durante i due mesi precedenti la data presunta del parto...” e “durante i tre mesi dopo il parto...”</i>	D.lgs 151/2001 e s.m. art.16 commi 1a e 1c.
	Assegnazione ad altra mansione: per mansioni che comportano stazione in piedi per più di metà dell'orario: <i>“durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”.</i>	D.lgs 151/2001 e s.m. Allegato A punto G.
Pulizie	Sospensione del lavoro: <i>“durante i due mesi precedenti la data presunta del parto...” e “durante i tre mesi dopo il parto...”</i>	D.lgs 151/2001 e s.m. art.16 commi 1a e 1c.
	Assegnazione ad altra mansione: per mansioni che comportano movimentazione manuale dei carichi, uso di scale portatili e stazione eretta prolungata: <i>“durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”.</i>	D.lgs 151/2001 e s.m. Allegato A punti E, F e G.
Manutenzione	Sospensione del lavoro: <i>“durante i due mesi precedenti la data presunta del parto...” e “durante i tre mesi dopo il parto...”</i>	D.lgs 151/2001 e s.m. art.16 commi 1a e 1c.
	Assegnazione ad altra mansione: per mansioni che comportano movimentazione manuale dei carichi, uso di scale portatili e stazione eretta prolungata: <i>“durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”.</i>	D.lgs 151/2001 e s.m. Allegato A punti E, F e G.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 06 VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	1	5 di 6	5	20.04.2017

“ENPACL”

Ente Nazionale Previdenza
Assistenza Consulenti del Lavoro

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 06 VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	1	6 di 6	5	20.04.2017

Sezione 07 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO PSICO-SOCIALE

7.1	DEFINIZIONE: I FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALE.....	2
7.2	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI.....	3
7.3	EFFETTI DEI RISCHI PSICOSOCIALI	4
7.4	LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI.....	5
7.5	LE MISURE DI PREVENZIONE.....	6
7.6	IL BENESSERE ORGANIZZATIVO.....	7
7.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	8

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

7.1 DEFINIZIONE: I FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALE

I fattori di rischio psicosociali sono ormai percepiti come una delle principali cause di alterazione della salute psicofisica del lavoratore, al secondo posto dopo i disturbi muscolo-scheletrici derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi. Tra questi, in particolare, lo *stress* è il principale sintomo sanitario connesso al lavoro.

Al di là delle (deboli) prescrizioni legislative, per fare fronte a questo nuovo, ma già ampiamente diffuso fenomeno, è necessario mettere in atto una politica preventiva, pianificando misure mirate al raggiungimento del benessere psico-fisico dei lavoratori, attraverso un approccio sistemico che integri elementi tecnici, organizzativi e legati alle condizioni di vita, all'ambiente lavorativo e alle relazioni interpersonali. I vantaggi che ne derivano riguardano sia le aziende che i lavoratori.

La percezione del rischio dei lavoratori si allinea perfettamente con l'evoluzione della definizione di concetto di rischio, non più strettamente e unicamente correlabile con un eventuale danno per la salute fisica, ma allargato al cosiddetto “benessere psicofisico” e più in generale al Benessere Organizzativo e quindi all'integrità complessiva della persona.

Nel 1986, l'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) ha inquadrato i “rischi di natura psicosociale” come «rischi risultanti dall'interazione tra gestione, organizzazione, contenuto del lavoro, condizioni ambientali da un lato e competenze ed esigenze dei lavoratori dall'altro».

Una definizione tratta dalla letteratura scientifica, li caratterizza ancora come gli «aspetti relativi alla progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, nonché ai relativi contesti ambientali e sociali, che dispongono del potenziale per dar luogo a danni di tipo fisico, sociale e psicologico» (Cox e Griffiths, 1995).

Gli studi e le ricerche mirate a indagare gli aspetti psicologici del lavoro partono dagli anni '50; i ricercatori si sono inizialmente focalizzati sullo studio degli ostacoli all'adattamento del lavoro all'uomo, hanno poi strutturato diverse ricerche psicosociali sull'ambiente di lavoro per concentrarsi, infine, sull'analisi delle caratteristiche degli ambienti di lavoro potenzialmente dannosi per l'uomo e delle possibili correlazioni di fattori di rischio presenti con l'insorgenza di patologie a genesi multifattoriale.

Nel 1999 è stato stimato che lo *stress* legato all'attività lavorativa comporti un costo per gli Stati membri dell'Unione europea pari ad almeno 20 miliardi di euro all'anno.

Ultimo ma più importante è l'Accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l'8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP E CES:
«Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti».

L'Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di stress lavoro correlato ma ritiene che «*un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro [...], le condizioni e l'ambiente di lavoro [...], la comunicazione [...] e i fattori soggettivi*».

7.2 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI

Lo stress lavoro-correlato è considerato un problema sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. Le analisi, in particolare quelle condotte dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dimostrano come le conseguenze siano nocive non solo per le persone, ma per la stessa qualità delle prestazioni di lavoro. Le stesse analisi hanno consentito di rilevarne l'enorme diffusione, dato che lo stress colpisce milioni di lavoratori europei in tutti i settori di lavoro.

Ma di quale stress ci occupiamo? Dello stress come condizione e dello stress come conseguenza. Come condizione, lo stress "può essere accompagnato da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale"; come conseguenza, riguarda il "fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

E' interessante osservare come entrino nel testo elementi psicologici. Ad esempio, con l'affermazione che l'esposizione a tensione può essere positiva, ma solo se di breve durata e che "individui diversi possono reagire diversamente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita".

Ancora, si sottolinea che lo stress non é malattia, ma può "ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute" .

Viene così in rilievo la finalità dell'intesa che é quella di accrescere la consapevolezza, di attirare l'attenzione e nello stesso tempo di fornire "un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire i problemi di stress lavoro-correlato" .

Il testo esclude dal suo campo di applicazioni la violenza, le molestie e lo stress post-traumatico. La linea di demarcazione non può essere, ovviamente, netta, soprattutto nei confronti delle molestie e, ancora di più, del mobbing, non espressamente richiamato. Lo stress, infatti, può essere conseguenza del mobbing e, insieme, elemento che lo scatena.

Che l'approccio sia il più inclusivo possibile lo dimostra il richiamo allo "stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro" e che "può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro", così come il richiamo alle cause, che possono essere: "il contenuto del lavoro,

l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc.", nonché ai segnali, tra cui: "un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamenti da parte dei lavoratori". Veniamo così alle misure, che possono essere collettive, individuali o miste, specifiche o integrate, preventive o successive. L'accordo indica alcune di queste misure, molte delle quali relative all'informazione, alla consultazione, alla formazione e alla comunicazione, ma che si spingono alla "gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro, condizioni lavorative e ambiente di lavoro". Il compito di stabilire le misure spetta al datore di lavoro, ma la loro adozione deve vedere "la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti".

Attualmente, gran parte degli studi condotti nei diversi paesi dell'UE e negli USA hanno avuto l'obiettivo di identificare i fattori di rischio psicosociali, di cui si riportano i seguenti:

- cultura organizzativa - mancata definizione dei compiti e obiettivi, basse probabilità di sviluppo;
- definizione dei ruoli – scarsa definizione delle mansioni, ambiguità e conflitti di ruoli;
- evoluzione di carriera – scarsa possibilità di evoluzione di carriera, sovrappromozioni o sottovalutazione, insicurezza lavorativa;
- autonomia decisionale/controllo – bassa incidenza sui processi di controllo e partecipazione ai processi decisionali;
- rapporti sul lavoro – interazione sociale e rapporti lavorativi conflittuali, sia a livello verticale (con i superiori gerarchici) sia a livello orizzontale (pari grado);
- interfaccia casa lavoro – difficoltà a conciliare vita personale e vita privata;
- ambiente di lavoro e attrezzature di lavoro – sicurezza dei luoghi di lavoro, rischi legati alla salute dei lavoratori;
- pianificazione dei compiti – carenza di varietà e novità, monotonia e ripetitività;
- carico/ritmo di lavoro – carichi eccessivi o sottodimensionati, tempi di lavoro eccessivamente limitati in relazione al carico;
- orario di lavoro – mancanza di flessibilità e superamento dell'orario di lavoro.

7.3 EFFETTI DEI RISCHI PSICOSOCIALI

Gli effetti dei rischi psicosociali si sostanziano in:

- situazioni di stress-lavoro correlate;

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 07 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO	1	4 di 10	5	20.04.2017

- fenomeni di *mobbing*;
- sindrome di *burnout*.

I rischi psicosociali costituiscono un problema rilevante per l'azienda/ente, in termini di:

- assenteismo - ogni anno in Europa si può stimare che l'assenza dei lavoratori per problematiche stress-lavoro correlate, ammonti a circa 41 milioni di lavoratori, con una perdita di milioni di giornate lavorative;
- eccessivo *turnover* – con i costi relativi al reclutamento e formazione del nuovo personale;
- scarsa motivazione – con una relativa bassa produttività del lavoratore;
- infortuni sul lavoro – dovuti a una diminuzione del livello di attenzione del soggetto, in seguito a distrazione, abuso di alcool o sostanze stupefacenti e psicofarmaci.

7.4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI

In considerazione della complessità e della delicatezza del tema, l'approccio metodologico che è opportuno utilizzare dovrà prevedere una serie di approfondimenti successivi, in linea con le esigenze dell'azienda.

1. il primo essenziale passo da compiere consiste nella **rilevazione del problema**, attraverso l'analisi dei dati relativi all'assenteismo, *turnover*, cambio mansioni o spostamenti di settore o d'ufficio, infortuni e malattie professionali;
2. nel secondo step, si costituisce **un gruppo di lavoro** che, data la natura complessa del problema, dovrà rispettare la multidisciplinarietà dei suoi componenti. A questo gruppo di lavoro dovranno essenzialmente prender parte il RSPP e il medico competente, altre figure che possono dare un importante contributo sono: uno psicologo con specifiche competenze in materia di *stress* e lavoro, un esperto di organizzazione del lavoro, il datore di lavoro ed eventuali dirigenti addetti alle risorse umane e, naturalmente, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
3. una volta costituito il gruppo di lavoro, saranno organizzate delle riunioni mirate alla **condivisione degli strumenti** che saranno utilizzati per lo svolgimento della valutazione dei rischi. Saranno indagati tutti i fattori di rischio relativi alla natura del compito, alle condizioni di lavoro, alle relazioni interpersonali, ecc.. Per la valutazione dei rischi potranno essere utilizzati strumenti che mirano a indagare i tre livelli: individuale, organizzativo e il livello di interfaccia individuo-organizzazione.

4. si procederà, quindi, ad **indagare lo stato di benessere o malessere** percepito dal lavoratore, i processi organizzativi e i fattori quali la natura del compito, l'autonomia decisionale, il livello relazionale.
5. successivamente alla valutazione dei rischi, sarà opportuno organizzare delle riunioni mirate all'**individuazione degli strumenti** e delle opportune **misure di prevenzione**.

7.5 LE MISURE DI PREVENZIONE

La prevenzione dei rischi psicosociali deve essere orientata in modo da pianificare e mettere in atto una politica mirata al raggiungimento del benessere psico-fisico dei lavoratori, seguendo un approccio sistemico che integri i seguenti elementi:

- tecnica;
- organizzazione;
- condizioni di vita al lavoro;
- ambiente lavorativo;
- relazioni interpersonali.

A questo proposito gli interventi riguarderanno:

- **ambienti di lavoro** – organizzare i luoghi di lavoro in modo da rendere possibile l'adattamento del lavoro alla persona, applicando i principi ergonomici alla scelta delle attrezzature di lavoro, oltre che all'assegnazione dei compiti in funzione delle specifiche capacità e competenze dei singoli lavoratori;
- **piani di comunicazione interna** – rendere efficaci i flussi informativi sia verticali che orizzontali interni all'organizzazione, diffondere la *mission* e la politica aziendale e il valore del proprio contributo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- **piani di formazione del personale** – rivalutare e riformulare i piani formativi aziendali in funzione delle reali necessità dei lavoratori e trasmettere agli stessi l'importanza degli incontri formativi quali momenti di crescita e sostegno del lavoratore e della sua professionalità;
- **interventi sull'organizzazione e sui processi di lavoro:**
provvedere a modificare alcune procedure lavorative con lo scopo di arrivare alla risoluzione di disfunzioni produttive rilevate;
progettare le attività lavorative in modo da rispettare i principi dell'equità retributiva e del riconoscimento del valore professionale e delle competenze;

inserire le modifiche nel piano di informazione e formazione dei lavoratori per consentire la loro diffusione e condivisione;

- **accordi di clima** – valorizzazione di accordi aziendali e adozione di codici di condotta ed etici, su base volontaria, che contribuiscano ad innalzare i livelli di tutela della salute psico-fisica dei lavoratori e ad orientare le politiche datoriali anche verso i principi della responsabilità sociale (ad es. gli Accordi di clima).

7.6 IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Tra gli elementi innovatori della strategia europea «*Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006*» rientrano: l'adozione di un approccio globale del benessere lavorativo, in considerazione dei cambiamenti del mondo del lavoro (nuove forme contrattuali, differenze di genere, invecchiamento globale della popolazione lavorativa) e l'emergenza dei rischi psicosociali.

E' importante basare le azioni su un approccio basato sulla salute psico-fisica dei lavoratori che permette alla prevenzione di svilupparsi in modo integrato con i fattori legati alla salute del lavoratore e diventando più proattiva e integrata con la questione della sofferenza morale.

Una politica di prevenzione mirata al benessere organizzativo porta benefici sia per le aziende, in termini di miglioramento del clima aziendale, accrescimento della produttività, riduzione dell'assenteismo e del numero degli infortuni, sia per i lavoratori con un aumento della soddisfazione e della realizzazione personale, e con una riduzione dei problemi di salute.

Affinché possa avere un esito positivo, questa politica deve potersi integrare con la gestione globale dell'azienda. Per questo motivo, le **premesse** di tale approccio sono:

- un approccio globale di tutti gli aspetti psicosociali;
- l'instaurazione di un clima di rispetto, di fiducia, di incontro e di dialogo a tutti i livelli;
- l'utilizzo di un approccio metodologico di analisi e risoluzione dei problemi di tipo interdisciplinare;
- la programmazione di misure e interventi a diversi livelli: sull'organizzazione, sulla squadra/staff ed infine sull'individuo.

Si procederà quindi a mettere in atto di una serie di **azioni** e di **interventi** mirati al raggiungimento del benessere organizzativo che, partendo dall'analisi dei rischi psicosociali, porteranno allo sviluppo di:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 07 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO	1	7 di 10	5	20.04.2017

- azioni di prevenzione dei fattori di rischio evidenziati;
- azioni di sviluppo e sostegno della salute organizzativa.

I cambiamenti ed i risultati non saranno riscontrabili a breve termine. Infatti, le trasformazioni non devono essere repentine e non devono coinvolgere molti ambiti simultaneamente, per evitare la destrutturazione del sistema e il senso di disorientamento che ciò potrebbe indurre nei lavoratori.

I risultati dovranno essere condivisi e periodicamente valutati. Di fondamentale importanza per la riuscita di queste politiche risultano essere tutte le azioni partecipative che il *team* di lavoro deve mettere in atto con lo scopo primario di mantenere alto il livello motivazionale e il senso di appartenenza all'azienda di tutti gli attori del sistema.

Il benessere organizzativo determinerà il successo dell'impresa, portando benefici che saranno riscontrabili sia dal punto di vista:

- **economico**, con un aumento della produttività, della competitività e dell'efficienza/efficacia;
- **sociale**, con il miglioramento della qualità della vita lavorativa e la riduzione della percentuale degli infortuni, delle malattie professionali e dell'assenteismo;
- **individuale**, con un innalzamento dell'autostima e della motivazione dei lavoratori.

7.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

7.7.1 PROCEDURA DI INTERVENTO

In ottemperanza alle disposizioni legislative (art. 28 del d.lgs 3 agosto 2009 n.106, al comma 1-bis si enuncia che “la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre a far data dal 1° agosto 2010”) l'**ENPACL** provvede alla valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato adottando la seguente procedura:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 07 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO	1	8 di 10	5	20.04.2017

SINTESI METODOLOGICA	
AZIONE	DESCRIZIONE
NOMINA DELLO SPICOLOGO	Nomina di uno psicologo esperto in psicologia del lavoro quale consulente per la valutazione del rischio e per la valutazione del grado di stress lavoro correlato eventualmente presente.
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI STRESS	Viene effettuata la valutazione attraverso le metodologie mirate all'individuazione dei problemi a livello di organizzazione e a livello individuale. Lo psicologo provvede alla redazione di un rapporto indicante lo stato psicologico del personale, un giudizio globale per quanto riguarda il livello di stress lavoro correlato ed eventuali indicazioni, consigli e suggerimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro.
ESITO DELLA VALUTAZIONE	Livello di rischio individuato in base ai risultati dalla compilazione della check list di valutazione.
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	Scelta degli eventuali interventi di miglioramento per la riduzione dell'indice di rischio sulla base dei singoli indici presi in considerazione nella check list di valutazione ed in particolare agendo su quelli che abbiano superato i limiti intermedi di riferimento..
ATTUAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO	La direzione aziendale valuta il piano di intervento e dispone l'attuazione dei miglioramenti anche tenendo conto dell'applicabilità e della disponibilità di risorse aziendali.
NUOVA VALUTAZIONE	Una volta attuati gli interventi di miglioramento approvati e fissato un congruo tempo di adeguamento si procede ad effettuare nuovamente la valutazione.

“ENPACL”

Ente Nazionale Previdenza
Assistenza Consulenti del
Lavoro

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

EDIZIONE DS

PAGINA

REVISIONE
SEZ.

DATA

SEZIONE 07

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

1

10 di 10

5

20.04.2017

Sezione 08 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

8.1 INTRODUZIONE	2
8.2 DEFINIZIONI	2
8.3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE	3
8.3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI ESPOSIZIONE	4
8.3.2 VALORI DI AZIONE	5
8.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	7
8.5 CONCLUSIONI	10

ALLEGATI

- Relazione di valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	1 di 10	5	20.04.2017

8.1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 81/08 ha fissato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i Rischi per la salute e la sicurezza derivante dall'esposizione ai Campi Elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni del d.lgs. riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto, ma non disciplinano la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguardano i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Dal 1 Luglio 2016 è recepita la Direttiva 2013/35/UE in materia di disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

8.2 DEFINIZIONI

Si riportano le definizioni dell'articolo 207 del d.lgs. 81/08:

a) "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

b) "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:

1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;

2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;

3) correnti negli arti;

c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	2 di 10	5	20.04.2017

4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

5) correnti di contatto;

d) "Valori limite di esposizione (VLE)", valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;

e) "VLE relativi agli effetti sanitari", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

f) "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;

g) "valori di azione (VA)", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo. Nell'allegato XXXVI, parte II:

1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e "VA superiori" s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;

2) per i campi magnetici, per "VA inferiori" s'intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per "VA superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»;

8.3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Il Decreto Legislativo 159/2016, decreto attuativo della direttiva 2013/35/UE, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici e in particolare da esposizione a campi elettromagnetici, ha modificato gli articoli del Decreto Legislativo 81/08 andando ad approfondire la valutazione.

Nello specifico l'articolo 209 tratta la valutazione dei rischi e prevede che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti dai campi elettromagnetici e se necessario effettuare valutazione e misurazioni approfondite per il livello di esposizione dei lavoratori. Per l'azienda in questione, vista l'aumento di sensibilità sull'argomento in seguito all'installazione di alcuni ripetitori interni, si è provveduto ad effettuare le misurazioni in questione da parte di specialisti, i quali hanno poi redatto apposita relazione legata alla valutazione del rischio specifico. La relazione risale ad agosto 2016; antecedente quindi all'entrata in vigore della nuova normativa; ma tuttavia valida per quanto riguarda le misurazioni attuate, in quanto basata su specifiche normative tecniche. Per i dati specifici si rimanda alla specifica relazione di valutazione dei rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici.

Visto l'articolo 209 specifichiamo che l'articolo 208 del d.lgs 81/08 prevede al comma 3 che i valori limite di esposizione (VLE); sia per quanto riguarda gli effetti sanitari che sensoriali vengono ritenuti rispettati se vengono rispettati i rispettivi valori di azione riportati nell'allegato XXXVI parte II e parte III.

Per quanto concerne la parte II è di nostro interesse in quanto tratta dei valori limite di esposizione e dei valori limite di azione per frequenze che vanno da 0 Hz e 10 MHz e per noi corrispondono all'intervallo di misurazione per le emissioni dei quadri elettrici. Per quanto riguarda invece le apparecchiature di seguito riportate, si può notare che lavorano tutte con frequenze che vanno dai 2.4 ai 5 GHz tranne il ripetitore che trasmette a 900 MHz, pertanto rientriamo nella parte terza

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	3 di 10	5	20.04.2017

dell'allegato che tratta dei valori di esposizione e dei valori di azione per frequenze comprese fra 10 MHz e 300 GHz.

8.3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI ESPOSIZIONE

Di seguito riportiamo l'elenco delle sorgenti di esposizione e le loro relative caratteristiche

AirPort Express 802.11 n (prima generazione)

- **Protocollo wireless** - Draft 802.11n2 - 802.11a/b/g
- **Bande di frequenza** - 2,4GHz o 5GHz
- **Potenza radio di uscita** - 20dBm nominale
- **Conformità** - FCC Part 15 Class B, Canada RSS-210, EN 300-328, EN 301-489, EN 301 893, ARIB STD-T66, RCR STD-T33, AS/NZS 4268: 2003, UL 60950, CSA-C22.2 No. 60950.

AirPort Time Capsule

- **Protocollo wireless** - IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- **Bande di frequenza** - Dual Band simultanea 2,4GHz e 5GHz
- **Potenza radio di uscita** - max 32,5 dBm nominale (varia a seconda del Paese)
- **Conformità** - FCC Part 15 Class B, Canada RSS-210, EN 300-328, EN 301-489, EN 301 893, ARIB STD-T66, RCR STD-T33, AS/NZS 4268: 2003, UL 60950, CSA-C22.2 No. 60950, GB 4943.1 - 2011.

ProCurve Wireless Access Point 420

- **Protocollo wireless** - IEEE 802.11b/g
- **Bande di frequenza** - 2,4GHz
- **Potenza radio di uscita** - 15 dBm
- **Conformità** - FCC Part 15.107, ICES-003 (Canada), VCCI, FCC Part 15.247 (2.4GHz), RSS-210, EN 300.328, MPT R CR std.33 (D33 1~13 Channel, T66 Channel 14), EN 301.489-1, EN 301.489-17.

Inoltre è presente al Piano terzo degli uffici un ripetitore GSM/UMTS operatore TIM:

Microset

- Estensore-ripetitore in banda larga a 900 MHz.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	4 di 10	5	20.04.2017

8.3.2 VALORI DI AZIONE

Di seguito si riportano le tabelle specifiche della parte II (tabella B2) e della parte III (tabella B1) dell'allegato XXXVI inerenti le frequenze di nostro interesse:

Tabella B2

VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza	VA (B) inferiori per l'induzione magnetica [μ T] (valori RMS)	VA (B) superiori per l'induzione magnetica [μ T] (valori RMS)	VA (B) per l'induzione magnetica per esposizione localizzata degli arti [μ T] (valori RMS)
$1 \leq f < 8$ Hz	$2,0 \times 10^5 / f^2$	$3,0 \times 10^5 / f$	$9,0 \times 10^5 / f$
$8 \leq f < 25$ Hz	$2,5 \times 10^4 / f$	$3,0 \times 10^5 / f$	$9,0 \times 10^5 / f$
$25 \leq f < 300$ Hz	$1,0 \times 10^3$	$3,0 \times 10^5 / f$	$9,0 \times 10^5 / f$
300 Hz $\leq f < 3$ kHz	$3,0 \times 10^5 / f$	$3,0 \times 10^5 / f$	$9,0 \times 10^5 / f$
3 kHz $\leq f \leq 10$ MHz	$1,0 \times 10^2$	$1,0 \times 10^2$	$3,0 \times 10^2$

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	5 di 10	5	20.04.2017

Tabella B1

VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

Intervallo di frequenza	VA (E) per l'intensita' del campo elettrico [V/m] (RMS)	VA (B) per l'induzione magnetica [μ T] (RMS)	VA (S) per la densita' di potenza [W/m ²]
$100 \text{ kHz} \leq f < 1 \text{ MHz}$	$6,1 \times 10^2$	$2,0 \times 10^6 / f$	-
$1 \leq f < 10 \text{ MHz}$	$6,1 \times 10^8 / f$	$2,0 \times 10^6 / f$	-
$10 \leq f < 400 \text{ MHz}$	61	0,2	-
$400 \text{ MHz} \leq f < 2 \text{ GHz}$	$3 \times 10^{-3} f\%$	$1,0 \times 10^{-5} f\%$	-
$2 \leq f < 6 \text{ GHz}$	$1,4 \times 10^2$	$4,5 \times 10^{-1}$	-
$6 \leq f \leq 300 \text{ GHz}$	$1,4 \times 10^2$	$4,5 \times 10^{-1}$	50

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	6 di 10	5	20.04.2017

8.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio parte dalla valutazione e dalle misurazioni fatte di cui riportiamo i risultati:

Id. Misura	Piano	Descrizione	Valore medio misurato	Valore di picco misurato
P_1 - PROBE 10B	Terra	Reception in hall di ingresso in prossimità del quadro elettrico	0,2 μ T	0,37 μ T
P_2 - PROBE 10B	Terra	Sala macchine in prossimità del quadro elettrico	1 μ T	1,1 μ T
P_1 - PROBE 01E	Secondo	Corridoio uffici	0,05 V/m	0,15 V/m
P_2 - PROBE 10B	Secondo	Sala RACK	0,19 μ T	0,36 μ T
P_2 - PROBE 01E	Secondo	Sala RACK	0,03 V/m	0,07 V/m
P_3 - PROBE 01E	Secondo	Ufficio in prossimità dell'Access Point	0,02 V/m	0,05 V/m
P_4 - PROBE 01E	Secondo	Corridoio uffici	0,01 V/m	0,01 V/m
P_1 - PROBE 01E	Terzo	Corridoio uffici in prossimità dell'Access Point - Access Point spento (misura del fondo ambientale)	0 V/m	0 V/m
P_1 - PROBE 01E	Terzo	Corridoio uffici in prossimità dell'Access Point - Access Point acceso senza traffico in download	0 V/m	0 V/m

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	7 di 10	5	20.04.2017

P_1 - PROBE 01E	Terzo	Corridoio uffici in prossimità dell'Access Point - Access Point acceso con traffico scarico dati in download	0,32 V/m	1,13 V/m
P_3 - PROBE 01E	Terzo	Corridoio uffici	0,04 V/m	0,12 V/m
P_4 - PROBE 01E	Terzo	Sala CED	0,30 V/m	0,48 V/m
P_4 - PROBE 10B	Terzo	Sala CED	0,22 μ T	0,42 μ T
P_5 - PROBE 01E	Terzo	Corridoio uffici in prossimità del ripetitore GSM/UMTS - TIM - Ripetitore acceso privo di traffico telefonico	0,50 V/m	0,62 V/m
P_5 - PROBE 01E	Terzo	Corridoio uffici in prossimità del ripetitore GSM/UMTS - TIM - Ripetitore acceso con traffico telefonico	0,52 V/m	0,92 V/m
P_6 - PROBE 10B	Terzo	Ufficio in prossimità del quadro elettrico	1,06 μ T	0,95 μ T
P_1 - PROBE 01E	Quarto	Corridoio uffici	0,1 V/m	0,62 V/m
P_2 - PROBE 01E	Quarto	Corridoio uffici	0 V/m	0 V/m
P_3 - PROBE 01E	Quarto	Corridoio uffici	0 V/m	0,04 V/m
P_1 - PROBE 01E	Quinto	Ufficio	0 V/m	0 V/m

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	8 di 10	5	20.04.2017

P_2 - PROBE 01E	Quinto	Ufficio	0 V/m	0 V/m
P_3 - PROBE 01E	Quinto	Corridoio uffici	0 V/m	0 V/m
P_4 - PROBE 01E	Quinto	Sala conferenze	0,12 V/m	0,17 V/m
P_5 - PROBE 01E	Quinto	Ufficio	0,01 V/m	0,04 V/m

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati sono i seguenti

Strumento di misurazione:

MICRORAD NHT-310

Sonda di misura:

Sonda per il campo a radiofrequenza P/N PROBE 01E

Intervallo di frequenza	100 KHz - 6,5 GHz
Tipo di risposta	Flat
Intervallo di misura	0,2 - 350 V/m
Direttività	Isotropic
Intervallo di calibrazione	24 mesi
Temperature operative	0° C - 50° C

Sonda per il campo a basse frequenze P/N PROBE 10B

Intervallo di frequenza	5 KHz - 400 KHz
Tipo di risposta	Flat
Intervallo di misura	0,1 μ T - 1 mT
Direttività	Isotropic
Intervallo di calibrazione	24 mesi
Temperature operative	0° C - 50° C

Per quanto riguarda le misurazione dei campi emessi dai quadri elettrici non abbiamo una precisa frequenza del loro funzionamento, tuttavia è comunque possibile effettuare una valutazione e in particolare verificare il rispetto dei valori di azione. La sonda per la misura dei quadri elettrici ha un valore di calibrazione e quindi di acquisizione pari a 5 KHz – 400 KHz.

Tenendo conto di questo si è preso in considerazione, per questo intervallo, il valore di azione inferiore risulta pari a 100 μ T (RMS: valutato come valore di picco diviso per $\sqrt{2}$) viene sempre abbondantemente rispettato.

Valore di picco più alto misurato = 1.1 μ T \rightarrow valore RMS = 0.77 μ T

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	9 di 10	5	20.04.2017

Per il rispetto invece dei ripetitori WIFI e del ripetitore GSM/UMTS i valori di azione sono diversi in quanto funzionanti a frequenze diverse:

Valori di azione di riferimento per frequenza compresa fra i 2 e i 6 GHz = 140 V/m per valori di campo elettrico (per ripetitori WIFI)

Valori di azione di riferimento per frequenza compresa fra i 400 MHz e i 2 GHz = $0.003 * \sqrt{f}$ dove f è la frequenza in Hz, essendo il ripetitore funzionante a 900 MHz il valore limite è il seguente 90 V/m per valori di campo elettrico.

Analizzando i dati notiamo che per i ripetitori WIFI il valore massimo mediato nei 6 minuti è pari a 0.32 V/m e il picco 1.13 V/m, quindi rientriamo assolutamente nei limiti. Per il ripetitore della TIM il valore più alto mediato è pari a 0.52 V/m e il picco è 0.92 V/m, pertanto anche in questo caso rientriamo nei limiti.

Non è possibile comparare i valori limite per i valori di campo magnetico in quanto non sono state effettuate misurazioni, ma possiamo affermare che i valori di azione non vengono superati visto quanto rientriamo nei limiti per i campi elettrici.

8.5 CONCLUSIONI

Dalla valutazione del rischio risulta che i valori di azione vengono assolutamente rispettati in tutti i casi e quindi come descritto dal comma 3 dell'articolo 208 del d.lgs 81/08 se vengono rispettati i valori di azione della parte II e III dell'allegato XXXVI, vengono di conseguenza rispettati i valori limite di esposizione. Pertanto non si ritiene necessario alla data attuale attuare nessuna misura di prevenzione, se non un incontro formativo per mettere al corrente della valutazione i lavoratori.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 08 VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1	10 di 10	5	20.04.2017

Sezione 09 - SORVEGLIANZA SANITARIA

9.1 GENERALITA'	1
9.2 LA SORVEGLIANZA SANITARIA	2
9.2.1 COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE	2
9.2.2 NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE	3
9.3 PRIMO SOCCORSO	3
9.4 GESTIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI	4
9.4.1 ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO	4
9.4.2 ADEMPIMENTI IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE	4
9.5 RUOLI E MANSIONI PER CUI SI PRESCRIVE SS	4

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

9.1 GENERALITA'

Le attività svolte presso la sede **ENPACL** obbligano il datore di lavoro sottoporre i propri dipendenti a Sorveglianza Sanitaria e pertanto alla nomina di un Medico Competente come indicato all'art. 18 punto 1 del d.lgs 81/08.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 09 SORVEGLIANZA SANITARIA	1	1 di 6	5	20.04.2017

9.2 LA SORVEGLIANZA SANITARIA

L'incarico del della Sorveglianza Sanitaria affidato al MC comprende:

- accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per il monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori al fine di confermare il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

9.2.1 COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente ha l'obbligo inoltre di:

- Collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Effettuare gli accertamenti sanitari di cui sopra;
- Emettere i certificati di idoneità alla mansione specifica;
- Istituire ed aggiornare periodicamente per ogni lavoratore una Cartella Sanitaria e di Rischio da conservare presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- Fornisce informazioni ai lavoratori sugli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti e sui risultati degli stessi;
- Comunica in occasione della riunione periodica della sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti effettuati;
- Congiuntamente al RSPP visita almeno 2 volte all'anno gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- Effettua le visite mediche espressamente richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali;
- Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso interno;
- Collabora all'attività di formazione ed informazione.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 09 SORVEGLIANZA SANITARIA	1	2 di 6	5	20.04.2017

9.2.2 NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE

Per i dati del MC vedasi **Sezione 02 - ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA**.

9.3 PRIMO SOCCORSO

È istituito all'interno della RSA una Squadra di Primo Soccorso costituito da personale interno con specifica formazione i cui attestati sono allegati al presente DS.

È stata inoltre predisposto un armadietto di pronto soccorso, con contenuto conforme a quanto previsto dall' Allegato 1 del DM 15/07/03 n. 388 per Aziende/Unità Produttive dei Gruppi A e B, per il cui contenuto si rimanda al relativo modulo (M16).



Il personale incaricato del Pronto Soccorso aziendale deve adoperarsi per mantenere sempre integra l'armadietto del Pronto Soccorso, controllandone periodicamente il contenuto sulla base del **modulo M16**.

Tutti i collaboratori e/o responsabili della Società devono in caso di infortunio devono rispettare i seguenti comportamenti:

- ciascun lavoratore presente è tenuto a prestare i primi soccorsi all'infortunato;

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 09 SORVEGLIANZA SANITARIA	1	3 di 6	5	20.04.2017

- per ogni tipologia di infortunio, anche la più banale, è necessario sempre rendere edotti dell'accaduto il responsabile;
- è necessario che uno dei soccorritori accompagni l'infortunato in ospedale, per poter fornire informazioni utili ai soccorritori.

9.4 GESTIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

9.4.1 ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Il lavoratore è tenuto a denunciare qualsiasi tipo di infortunio anche di lieve entità al datore di lavoro il quale è invece tenuto a denunciare ogni infortunio sul lavoro la cui prognosi iniziale o successiva sia superiore a 3 giorni all'INAIL ed alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza (al commissariato della Polizia di Stato oppure al Sindaco se non è presente un commissariato di Polizia) entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia trasmettendo inoltre copia del certificato medico-legale.

9.4.2 ADEMPIMENTI IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

Il medico competente che diagnostica la malattia professionale sul lavoratore è tenuto al trasmettere il referto all'Autorità Giudiziaria o Organo di Vigilanza (SPISSL). Il lavoratore denuncia al datore di lavoro la malattia professionale diagnosticata il quale è tenuto alla denuncia all'INAIL, entro i cinque giorni successivi trasmettendo unitamente di certificato medico.

9.5 RUOLI E MANSIONI PER CUI SI PRESCRIVE SS

Il MC pertanto esegue le visite mediche ordinarie con frequenza da questi stabilita.

Nella seguente tabella sono riassunte le mansioni e le relative attività per le quali si richiede l'attivazione di una SS Specifica.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 09 SORVEGLIANZA SANITARIA	1	4 di 6	5	20.04.2017

“ENPACL”Ente Nazionale Previdenza
Assistenza Consulenti del Lavoro**DOCUMENTO DELLA SICUREZZA**

MANSIONE	ATTIVITA'	PRESCRIZIONE
AMMINISTRATIVO	Lavoro al Videoterminale	Visiotest (frequenza stabilita dal MC)
Autista	Conduzione Automezzi	Test Assunzione Alcool e Stupefacenti

Per le prescrizioni in caso di Gravidanza e Allattamento vedasi sezione dedicata.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 09 SORVEGLIANZA SANITARIA	1	5 di 6	5	20.04.2017

“ENPACL”

Ente Nazionale Previdenza
Assistenza Consulenti del Lavoro

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 09 SORVEGLIANZA SANITARIA	1	6 di 6	5	20.04.2017

Sezione 10 - GESTIONE SISTEMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

10.1 GENERALITA'	1
10.2 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	2
10.3 ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

ALLEGATI

- M10 – Programma Annuale di Formazione

10.1 GENERALITA'

La ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro* ha predisposto per la sede operativa un sistema in grado di:

- Informare lavoratori, e visitatori dei rischi presenti e delle procedure da adottare per la riduzione dei rischi;
- Formare ed addestrare i lavoratori in modo costante nell'ottica del continuo miglioramento.

Scopo del sistema di informazione, formazione e addestramento è quelli di migliorare le pratiche lavorative ed elevare le professionalità presenti.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 10 FORMAZIONE E INFORMAZIONE	1	1 di 2	5	20.04.2017

10.2 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

Le attività di informazione sono attuate attraverso l'affissione di norme di buone prassi nei casi di pericolo ed emergenza e con la predisposizione di adeguata cartellonistica di sicurezza.

Inoltre sono diffusi e/o messi a disposizione dei lavoratori Istruzioni Operative volti alla riduzione delle situazioni di pericolo per la salute.

La formazione aziendale deve essere tenuta almeno una volta all'anno, per circa 4 ore, illustrando il DVR, il Piano di Evacuazione e di Emergenza e quindi tutti i rischi specifici.

E' stato eseguito da poco un aggiornamento del corso antincendio per la squadra antincendio.

10.3 ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Le attività di formazione presso la ENPACL – *Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti Del Lavoro* sono programmate annualmente attraverso il modulo Programma Annuale di Formazione (M10), secondo specifici livelli e con la finalità di migliorare la diversificazioni delle competenze interne in materia di sicurezza.

Il programma di formazione viene attuato attraverso l'approvvigionamento di servizi di formazione professionale presso aziende specializzate nella progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Sono pertanto previsti nel Programma Annuale di Formazione (M10) a cui si rimanda per i dettagli i seguenti livelli formazione:

- Formazione di base sul miglioramento della gestione della sicurezza aziendale;

La formazione svolta viene registrato direttamente sul Programma Annuale di Formazione e attraverso l'archiviazione degli attestati di frequenza reperiti presso le aziende fornitrici di percorsi formativi sia di base che specialistici.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
SEZIONE 10 FORMAZIONE E INFORMAZIONE	1	2 di 2	5	20.04.2017

“ENPACL” ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
	ALLEGATO 01 - PIANO DELLE EMERGENZE

ALLEGATO 01

PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ED EVACUAZIONE

REVISIONI E RESPONSABILITA'							
N°	Data	Descrizione	Redazione	RSPP	DL	RLS	MC
Revisione				Verifica	Approvazione	Presenza Visione	
5	20.04.2017	Aggiornamento	SQUARCIA / PIERACCI	PIERACCI	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
4	30.10.2015	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
3	10.07.2014	Aggiornamento	SQUARCIA	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
2	27.10.11	Aggiornamento	NUCCI	SQUARCIA	VISPARELLI	RAMADORI	ANTONINI
1	29.10.10	Revisione	NUCCI	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI
0	28.11.09	Prima Emissione	GALLONI / FIENO	SQUARCIA	MICELI	RAMADORI	ANTONINI

“ENPACL” ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
	ALLEGATO 01 – PIANO DELLE EMERGENZE

ALLEGATO 01 – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

1	PREMESSA	3
2	ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	3
2.1	Compiti e disposizioni.....	3
2.2	Divulgazione dell’ allarme.....	5
2.3	Contenuto della telefonata di soccorso	5
2.4	Presidi antincendio e di primo soccorso in dotazione	5
2.5	Segnali di emergenza e procedura di emergenza	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6	Procedura di disattivazione gas, elettricità , acqua	5
2.7	Emergenza dovuta ad incendi.....	6
2.8	Emergenza dovuta a corto circuito e relativo incendio.....	8
2.9	Emergenza incendio e crolli in aree esterne non di pertinenza	9
2.10	Emergenza dovuta a mancanza di energia elettrica	9
2.11	Emergenza dovuta ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere	10
2.12	Emergenza dovuta a minaccia armata e condotta aggressiva	11
2.13	Emergenza dovuta a ordigni esplosivi.....	11
2.14	Emergenza in caso di terremoto	12
2.15	Emergenza tossica o emergenza che comporti il confinamento	12
2.16	Emergenze mediche.....	13
2.17	Scheda Indicazioni specifiche.....	13
2.18	La cassetta di pronto soccorso	14
2.19	Il comportamento dell’ uomo in emergenza	14
2.19.1	<i>Il panico</i>	14
2.19.2	<i>Il comportamento per superarlo</i>	15

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	PAGINA	REVISIONE	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	2 di 15	5	20.04.2017

1 PREMESSA


Il presente documento dispone la pianificazione e gestione delle procedure di emergenza, predisponendo a tal fine una specifica procedura da attuare in caso di emergenza. La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l'evacuazione dei presenti nell'edificio o in parte di esso, o negli spazi limitrofi può manifestarsi per le cause più disparate. La tipologia degli incidenti ipotizzabili è varia e dipende non solo dalla presenza di zone a rischio all'interno dell'edificio, ma anche dalla sua collocazione nel territorio e dal verificarsi di eventi dolosi o calamità naturali.

Gli eventi che potrebbero richiedere l'evacuazione parziale o totale degli edifici sono generalmente i seguenti:

- incendi;
- terremoto;
- inondazioni;
- fenomeni interni agli edifici “allagamento – scoppio - crollo”;
- avviso o sospetto di ordigni esplosivi;
- inquinamenti dovuti a cause esterne;
- interventi sanitari di primo soccorso;
- aggressioni;
- ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Coordinatore per la gestione dell'emergenza.

2 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Per gestire l'emergenza occorre che sia definita una precisa organizzazione onde evitare dannose improvvisazioni. Per ogni singola struttura deve essere individuato un responsabile “Coordinatore” e un “Vice coordinatore” in modo tale da garantire una continuità della loro presenza. Dell'organizzazione fanno parte gli “Addetti” incaricati alle operazioni di primo soccorso, antincendio ed evacuazione secondo il seguente schema:



2.1 Compiti e disposizioni

Il “Coordinatore” e/o il vice coordinatore devono:

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	3 di 15	5	20.04.2017

- impartire le disposizioni inerenti il divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree non espressamente dedicate a tale uso e che, in ogni caso, creino impedimento all' esodo;
- gestire le comunicazioni e/o i collegamenti con gli enti di soccorso esterni in relazione alla situazione di emergenza.
- se la situazione è di modeste dimensioni e l'intervento ha risolto il problema, a seguito di verifica, comunicare ai presenti il "CESSATO ALLARME";
- se l' evento è consistente attivare le richieste di intervento degli enti di soccorso esterno;
- se necessita l' evacuazione dei locali attivare immediatamente il coordinamento delle operazioni di esodo;
- radunare le persone nel "punto di raccolta" esterno , verificare la presenza, comunicare eventuali dispersi agli organi di soccorso esterno.

Gli "addetti" alla gestione emergenza devono:

- intervenire tempestivamente con l'attrezzatura disponibile senza esporsi inutilmente a rischi;
- assistere eventuali feriti, i disabili e possibili feriti;
- informare dell' evolversi della situazione il coordinatore della gestione emergenze o il suo vice;
- disattivare gli impianti (gas, energia elettrica, impianto idrico sanitario);
- controllare che nei vari piani degli edifici tutti i presenti siano sfollati;
- su indicazione gestire le procedure per l'evacuazione dei locali;
- usciti dall' edificio e raggiunto il "punto di raccolta" agevolare la verifica numerica dei presenti e le comunicazioni riguardanti gli eventuali dispersi al coordinatore per la gestione dell' emergenza o il suo vice.

Il personale dipendente deve:

- chiudere le finestre, uscire nel più breve tempo possibile chiudendo la porta dietro di sé;
- tralasciare il recupero di oggetti personali;
- informare eventuali presenti (ospiti,ecc) sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate al fine di assicurare l'incolumità a se stessi e agli altri;
- seguire le indicazioni del responsabile "coordinatore" per la gestione dell' emergenze;
- aiutare il personale nell'evoluzione dell' emergenza quando si presentino difficoltà dovute alla limitata presenza di operatori;
- intervenire tempestivamente laddove si dovessero verificare condizioni di panico;
- il personale apri fila e chiudi fila devono aprire le porte e guidare i presenti verso i punti di raccolta, mantenere compatto il gruppo;

Il personale appena avvertito il segnale di allarme evacuazione, non deve:

- utilizzare l'ascensore;
- fumare;
- sostare lungo le vie di fuga creando intralci al transito, spingere, correre;
- attardarsi all' apparecchio telefonico per comunicare.

Il personale delle ditte esterne visitatori o lavoratori autonomi devono:

- cessare immediatamente ogni attività;
- aggregarsi al personale presente ed eseguire le loro istruzioni.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	4 di 15	5	20.04.2017

2.2 Divulgazione dell' allarme

CHIUNQUE rilevi o venga a conoscenza dell'insorgere di un'emergenza mantenendo la calma deve informare immediatamente la squadra di emergenza al seguente numero : **299** per la gestione dell'emergenza precisando:

- il luogo dove si è verificato l'incidente;
- la tipologia o l' entità dell' emergenza;
- la presenza di feriti.

Tutto il personale presente è tenuto ad agire tempestivamente affinché si possa intervenire al più presto. In ogni caso non deve interferire con le azioni del personale incaricato della gestione dell'emergenza e deve attenersi alle disposizioni che da questo gli vengono impartite.

2.3 Contenuto della telefonata di soccorso

Comporre il numero telefonico, alla risposta del centralino si deve comunicare in modo chiaro il seguente messaggio:

- nome cognome e qualifica;
- identificazione della struttura;
- indirizzo , numero civico e numero telefonico;
- tipo di incidente fare una breve descrizione del personale ferito, entità del danno.

Non interrompere la comunicazione fino a quando il ricevente non avrà confermato il messaggio e/o ripetuto l'indirizzo del luogo dell' incidente

La telefonata deve essere gestita dal Responsabile Coordinatore o dal vice Coordinatore e gli addetti siano impegnati alle operazioni di primo soccorso.

2.4 Presidi antincendio e di primo soccorso in dotazione

Estintori e manichette antincendio dislocati su tutti i piani della palazzina, regolarmente mantenuti e controllati ogni 6 mesi.

Armadio con DPI e attrezzatura antincendio dislocato al piano terra.

Cassetta portatile di primo soccorso dislocata a piano terra nell'armadio attrezzatura antincendio.

Defibrillatore dislocato al piano terra nell'armadio attrezzatura antincendio.

2.5 Procedura di disattivazione gas, elettricità , acqua

Ricevuta la segnalazione di allarme, il Coordinatore della gestione emergenza deve:

- eseguire l'immediata chiusura dell' erogazione del gas (raggiungere la valvola di intercettazione e posizionarla nella posizione di chiuso);
- eseguire l'immediato blocco dell'erogazione dell' energia elettrica raggiungendo uno dei pulsanti di blocco generale allocati rispettivamente in portineria e nella rampa di accesso ai garages interrompendo, così, l'erogazione della corrente elettrica;
- eseguire l'immediata procedura di chiusura dell'acqua solo in caso di allagamento.

Di seguito vengono riportate le azioni da compiere in relazione al tipo di emergenza specifica.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	5 di 15	5	20.04.2017

“ENPACL” ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
	ALLEGATO 01 – PIANO DELLE EMERGENZE

2.6 Emergenza dovuta ad incendi

EMERGENZA INCENDIO – INCENDIO DI UN CESTINO	
COSA FARE	
<p>È uno degli incendi più frequenti ed è causato da mozziconi di sigarette o cerini gettati ancora accesi nei cestini della carta, anche se vige il divieto di fumo all'interno della palazzina.</p> <p>Le metodologie di intervento sono due:</p>	
fuoriesce solo fumo	<ul style="list-style-type: none"> • estrarre il mozzicone e le carte parzialmente accese spegnendo tutto con i piedi.
presenza di fiamme	<ul style="list-style-type: none"> • soffocare le fiamme con la coperta antifiamma se presente; • utilizzare un estintore a polvere o ad anidride carbonica prestando attenzione che la potenza del getto estinguente non rovesci il cestino con tutto il contenuto alimentando così l'estensione dell'incendio; • domare le fiamme versando dell'acqua nel cestino.

EMERGENZA INCENDIO – INCENDIO DI UNA STANZA	
COSA FARE	
Le metodologie di intervento sono:	
Incendio di lieve entità	<p>Avvisare dell'accaduto il Coordinatore dell'emergenza oppure il più vicino addetto antincendio, che dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disattivare ogni utenza elettrica posta nelle vicinanze; • utilizzare un estintore a polvere o a CO2 puntando il getto estinguente sulla base delle fiamme; • stare in una posizione bassa cercando di evitare fumo e calore; • a incendio estinto aerare il locale per lo sfogo di eventuali fumi.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	6 di 15	5	20.04.2017

<p>Incendio di grossa entità</p>	<p>I dipendenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimanere calmi; • informare immediatamente il Referente per la Sicurezza, oppure informare il più vicino addetto alla squadra antincendio; • i presenti devono allontanarsi celermente da questo, avendo cura di chiudere dietro di loro la porta del locale interamente evacuato; • avvisare il coordinatore dell'emergenza o gli addetti al pronto intervento che provvederanno ad attivare l'allarme vocale. <p>Gli addetti alla squadra di intervento devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aerare il locale per lo sfogo dei fumi; • disattivare ogni utenza elettrica posta nelle vicinanze; • iniziare le operazioni di estinzione con due estintori contemporaneamente puntando il getto alla base delle fiamme. Non interferirsi a vicenda. Cercare di stare in una posizione bassa per evitare fumo e calore; • se l'incendio non è stato estinto, operare con getti d'acqua utilizzando la manichetta più vicina all'incendio. Assicurarsi, prima di intervenire, di aver interrotto ogni tipo di alimentazione elettrica. Tenere il getto leggermente frazionato.
<p>Incendio non domato</p>	<p>Nel caso in cui l'incendio non sia stato domato o risulti di elevate proporzioni, abbandonare i locali chiudendo le porte e finestre e recarsi nel punto di raccolta esterno. Attendere l'arrivo dei VV.FF. fornendo le informazioni e il supporto necessari.</p>

<p>EMERGENZA INCENDIO – EVACUAZIONE</p>	
<p>COSA FARE</p>	
<p>In caso di evacuazione dovuta ad incendio i lavoratori devono:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • accompagnare i presenti aiutandoli nel percorrere le vie di esodo e vigilando sul loro comportamento; • nelle vie di esodo interne (corridoi, atri, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri all'esterno dell'azienda oppure nell'altro compartimento se non è soggetto anch'esso all'incendio; • nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi verso un altro percorso che porti all'esterno, anche tramite l'altro compartimento; • nel caso in cui dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare all'esterno per impedimenti dovuti a fiamme, fumo e forte calore al di là della porta, è consigliabile recarsi nei locali bagni (presenza di acqua e poco materiale combustibile) oppure restare nell'ambiente in cui ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta di

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	7 di 15	5	20.04.2017

EMERGENZA INCENDIO – EVACUAZIONE	
COSA FARE	
	<p>accesso. Le fessure, a filo pavimento potranno agevolmente essere occluse con indumenti disponibili all'interno. Ove possibile è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento precedentemente bagnato (sia pur con urina). Le finestre se l'ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere mantenute chiuse. Gli arredi (armadi, mobili, tavoli, sedie ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed essere accostati in prossimità di una finestra solo se ne esiste più di una e se sono distanziate tra loro, oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all'area di attesa dei presenti. Le persone che indossano tessuti acrilici o sintetici (nylon, poliestere ecc.) dovranno spogliarsi di questi. Chiaramente è necessario segnalare ai soccorritori radunati all'esterno la presenza forzata nell'ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fatto divieto a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica di tentare di estinguere un incendio con le dotazioni mobili esistenti e specialmente quando le fiamme hanno forte intensità espansiva. La corretta operazione da compiere è di avvisare gli addetti antincendio, segnalare l'evento pacatamente ai presenti e riversare ai preposti l'incarico di chiamare i soccorsi pubblici; • qualunque uso di lance idriche è consentito dopo aver accertato la disattivazione dei circuiti elettrici. Operazione che può essere eseguita solamente dagli addetti al pronto intervento.

2.7 Emergenza dovuta a corto circuito e relativo incendio

All'interno dell'attività si trovano quadri elettrici, centraline telefoniche e diverse apparecchiature elettriche quali computer, macchine elettroniche. Solitamente quando avviene un corto circuito o qualsiasi altro incidente di natura elettrica, non si avverte una grossa presenza di fiamme, ma sviluppo di enormi quantità di fumo.

EMERGENZA DOVUTA A CORTO CIRCUITO E RELATIVO INCENDIO				
COSA FARE				
<p>1. Disinserire la corrente elettrica a monte del corto circuito. Questa operazione può essere effettuata a seconda della gravità, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite interruttore posto nelle vicinanze della spina (se si tratta delle apparecchiature per la produzione); • tramite quadro elettrico isolando la zona interessata dal corto; • tramite uno dei pulsanti di sgancio dell'energia elettrica posti all'esterno. <p>2. Estinguere l'incendio con un estintore del tipo a CO₂ (evitare l'uso di estintori a polvere per non arrecare danni ulteriori a circuiti elettronici non interessati dal corto circuito).</p>				
DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	8 di 15	5	20.04.2017

“ENPACL” ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
	ALLEGATO 01 – PIANO DELLE EMERGENZE

EMERGENZA DOVUTA A CORTO CIRCUITO E RELATIVO INCENDIO
COSA FARE
3. Aerare il locale per lo sfogo di eventuali fumi; 4. È possibile che una volta intervenuti la parte interessata dal corto circuito continui ad emettere fumo. Tenere sempre l'estintore a portata di mano e ripetere se necessario l'operazione di spegnimento. 5. Riportare le condizioni alla normalità apportando le riparazioni necessarie.

2.8 Emergenza incendio e crolli in aree esterne non di pertinenza

Talvolta un incendio può divampare in locali adiacenti, e sui quali non avete diretto controllo.

L'evento è riconoscibile per l'aumento delle temperature delle pareti, per la presenza di fumi e per rumori di combustibile e di dilatazione termica, provenienti dai locali vicini (scricchii, boati, ecc.).

Qualora si verificasse tale emergenza, attenersi alle prescrizioni contenute nella tabella di seguito:

EMERGENZA INCENDIO E CROLLI IN AREE ESTERNE	
COSA FARE	COSA NON FARE
<ul style="list-style-type: none"> informare immediatamente il referente per la sicurezza, oppure informate il più vicino addetto alla sicurezza reperibile; allontanate eventuali sostanze combustibili e staccate l'alimentazione ad apparati elettrici; ridurre così il rischio di creare possibili focolai supplementari, in caso l'incendio raggiunga locali da voi occupati; informate anche il vostro diretto superiore sull'ubicazione e sulla natura di questa emergenza, se possibile; allontanatevi dalle pareti da cui proviene il maggior calore; se ricevete l'ordine di evacuazione, eseguite subito le istruzioni dell'apposita scheda. 	<ul style="list-style-type: none"> non chiamare direttamente i vigili del fuoco; non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità; non evacuate l'area se non avete ricevuto l'ordine di evacuazione, salvo evidenti casi di emergenza. In questi casi chiudere dietro a voi porte e finestre e raggiungete il punto di raccolta designato; in caso di allarme non cercate di portare via oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare l'evacuazione; non rientrare nell'area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dagli addetti al pronto intervento.

2.9 Emergenza dovuta a mancanza di energia elettrica

Gli uffici ENPACL –Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro sono aperti in orari giornalieri fino ad un tardo pomeriggio, per cui questa emergenza si può verificare soprattutto in autunno/inverno e comunque non si esclude la possibilità di trovarsi al buio all'interno degli ambienti, per qualsiasi motivo.

EMERGENZA DOVUTA A MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA	
COSA FARE	
Trovandosi nel buio assoluto	Restare immobili per alcuni minuti, in attesa di un eventuale ritorno della luce o di adeguamento degli occhi al buio;

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	9 di 15	5	20.04.2017

“ENPACL” ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
	ALLEGATO 01 – PIANO DELLE EMERGENZE

Trovandosi nel buio parziale	Avviarsi con estrema prudenza verso l'uscita; camminare lentamente saggiando il pavimento per evitare ostacoli prima di procedere;
Trovandosi in ascensore	Usare il pulsante di emergenza ed attendere l'intervento dei responsabili impiantistici;
Evitare di spingere le persone nella giusta direzione, ma accompagnatele con dolcezza Usciti dall'edificio raggiungere il “punto di raccolta” esterno. Successivamente attendere la verifica numerica dei presenti. Valutare la possibilità di riattivare l'energia elettrica dal quadro elettrico generale o nei quadri di zona. Valutare l'eventuale presenza di sovraccarichi di utenze elettriche, per l'impiego contemporaneo di più apparecchiature. Accertarsi che negli ascensori non vi siano rimaste persone bloccate. Avvertire telefonicamente i tecnici e le ditte incaricate della gestione degli impianti. Collaborare con i tecnici e le ditte di assistenza al loro arrivo. Impiegare eventuali torce elettriche percorrendo i vari corridoi per verificare la presenza delle persone rimaste nei locali, agevolando la loro uscita all'esterno. Assistere eventuali disabili rimasti bloccati nei locali o lungo le vie di esodo.	

2.10 Emergenza dovuta ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere

Le sorgenti d'acqua che possono causare danni od incidenti possono essere:

- tubazioni che scoppiano;
- scariche di acqua piovana intasati;
- danneggiamenti accidentali dovuti alla rottura di tubazioni.

La morfologia e la pendenza del terreno in questione rendono questa emergenza poco pericolosa. E' comunque necessario, qualora si verificasse tale emergenza, attenersi alle prescrizioni contenute nella tabella di seguito:

Procedura di emergenza CALAMITÀ NATURALE INONDAZIONI
COSA FARE
<ul style="list-style-type: none"> • allertare il coordinatore o il vice coordinatore; • su segnalazione procedere all' evacuazione dei locali, cooperando al fine di agevolare l'operato degli addetti alla gestione dell' emergenza; • cercare di salire nei piani alti dell' edificio senza utilizzare gli ascensori; • portare il primo soccorso agli eventuali feriti e a tutte le persone in pericolo; • attendere la verifica numerica dei presenti e soccorsi;

Procedura di emergenza ALLAGAMENTO
COSA FARE

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	10 di 15	5	20.04.2017

- avvertire il coordinatore;
- interrompere immediatamente l' erogazione dell' acqua dal contatore;
- interrompere immediatamente l' erogazione della corrente elettrica;
- verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazione);
- se la causa di allagamento è dovuta a fonte certa e controllabile il coordinatore una volta interrotto l' erogazione dell' acqua dispone lo stato di cessato allarme;
- se la causa di allagamento è incerta o comunque non isolabile il coordinatore dispone lo stato di allarme;
- avvertire i vvff;
- attivare il sistema di allarme e procedere con l'evacuazione.

2.11 Emergenza dovuta a minaccia armata e condotta aggressiva

Devono essere fornite ai lavoratori le informazioni per attenersi ai seguenti principi comportamentali:

PROCEDURA DI EMERGENZA	
COSA FARE	COSA NON FARE
<ul style="list-style-type: none"> • rimanere calmi; • restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta; • qualsiasi movimento e/o azione compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva, nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa); • se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile del settore. 	<ul style="list-style-type: none"> • non abbandonare il posto di lavoro, e non affacciarsi alle porte del locale per curiosare all'esterno; • non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica; • non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle.

2.12 Emergenza dovuta a ordigni esplosivi

PROCEDURA DI EMERGENZA ORDIGNI ESPLOSIVI
COSA FARE
<p>Eventuali borse, pacchi, contenitori o quant' altro di incustodito e sospettoso ritrovati all' interno o all' esterno degli edifici non dovranno essere rimossi.</p> <p>In tali situazioni avvisare immediatamente il Coordinatore dell' emergenza, che a loro volta provvederà ad attivare le comunicazioni agli enti di pronto intervento (polizia, vvff...).</p> <p>Il coordinatore provvederà con gli enti di pronto intervento la possibilità di evacuazione dell' edificio e/o sgombero dell' area , secondo le modalità impartite dagli enti stessi.</p>

PROCEDURA DI EMERGENZA SCOPPIO, CROLLO
COSA FARE

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	11 di 15	5	20.04.2017

“ENPACL” ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
	ALLEGATO 01 – PIANO DELLE EMERGENZE

- allertare il coordinatore o il vice coordinatore;
- su segnalazione procedere all’ evacuazione dei locali, cooperando al fine di agevolare l’operato degli addetti alla gestione dell’ emergenza;
- cercare di salire nei piani alti dell’ edificio senza utilizzare gli ascensori;
- portare il primo soccorso agli eventuali feriti e a tutte le persone in pericolo;
- attendere la verifica numerica dei presenti e soccorsi;
- provvedere all’ evacuazione usando esclusivamente le scale e senza usare l’ ascensore.

2.13 Emergenza in caso di terremoto

EMERGENZA TERREMOTO
COSA FARE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO
<ul style="list-style-type: none"> • non precipitarsi fuori dall’ edificio, poiché il terremoto comporta in genere, una serie di scosse ripetute e intervallate durante le quali è opportuno non muoversi nell’ edificio o nei vani scala, ma rimanere fermi nei locali in prossimità di un riparo se esiste; • cercare riparo sotto le scrivanie, tavolo, architravi delle porte o sotto i muri portanti; • allontanarsi dalle finestre, dalle porte o vicino ai muri portanti; • allontanarsi dalle finestre, dalle porte vetrate, dagli armadi, dai vani scale e dagli ascensori; • dopo il terremoto allertare il coordinatore o il vice coordinatore per la gestione dell’ emergenza; • su segnalazione del coordinatore procedere all’ evacuazione dei locali; • provvedere all’evacuazione dei locali usando esclusivamente le scale e senza usare gli ascensori (prima di poggiare il piede saggiare il pavimento senza caricarvi sopra il peso); • usciti dall’ edificio raggiungere il “punto di raccolta” esterno, procedere con la verifica numerica.
COSA FARE ALL’ESTERNO DELL’ EDIFICIO
<ul style="list-style-type: none"> • allontanarsi dagli edifici, dagli alberi e dalle linee elettriche; • cercare un luogo dove non ci sia nulla sopra, se non è possibile cercare riparo sotto qualche cosa di sicuro esempio panchina; • dopo il terremoto portare i primi aiuti ai feriti; • portarsi in un luogo sicuro ed attendere i soccorsi.
DOPO IL TERREMOTO
<ul style="list-style-type: none"> • spegnere i fuochi che si fossero eventualmente accesi e non accendere fiammiferi o candele anche se si è al buio; • chiudere gli interruttori centrali del gas e della luce; • nell’abbandonare l’edificio prestare la massima attenzione sia a quello che può accadere che ad oggetti già caduti che ingombrano i passaggi; • non rientrare nella struttura.

2.14 Emergenza tossica o emergenza che comporti il confinamento

PROCEDURA EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO
COSA FARE

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	12 di 15	5	20.04.2017

- in caso di emergenza per nube tossica è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessità;
- il coordinatore dell' emergenza deve tenere i contatti con gli enti esterni;
- chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d' aria, sigillare gli interstizi con panni bagnati;
- gli utenti devono stendersi a terra con panni bagnati sul naso.

2.15 Emergenze mediche

PROCEDURA EMERGENZE MEDICHE	
COSA FARE	COSA NON FARE
<p>Se un dipendente o collaboratore è coinvolto in un incidente oppure è colto da un malore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informare immediatamente il referente per la sicurezza, telefonando al numero interno oppure informare il più vicino addetto alla squadra di primo soccorso; • se non si riesce a contattare nessun addetto alla sicurezza chiamare direttamente il 118; • limitatevi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma e rassicurazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • fatta eccezione per i casi di imminente pericolo di vita, non cercate di aiutare la vittima, non spostatela e non datele nulla da bere; • conversate il meno possibile, per non accrescere le condizioni di stress della vittima, aggravando lo stato di shock fisico e psichico; • evitare di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria.

2.16 Scheda Indicazioni specifiche

INDICAZIONI SPECIFICHE	
SINTOMATOLOGIA OCCORSA	COSA FARE
SOFFOCAMENTO ED ASFISSIA	Se la causa è l'ostruzione della trachea, rimuovere il corpo estraneo ove possibile, anche capovolgendo l'individuo; successivamente praticare la respirazione artificiale. E' preferibile far ruotare la testa all'indietro e spingere le mandibole verso l'alto (si evita che la lingua ostruisca la trachea)
FOLGORAZIONI	Dapprima interrompere la corrente; qualora ciò non sia possibile, distaccare il malcapitato dalla sorgente elettrica utilizzando un corpo non conduttore (legno per esempio). Praticare immediatamente la rianimazione corporea agendo sul torace.
FERITE PROFONDE CON EMORRAGIA ESTERNA	pulire subito la ferita, tamponate il flusso con bende e ridurre l'afflusso sanguigno con una contenuta fasciatura della zona colpita.
DISTORSIONI, STRAPPI O LUSSAZIONI	applicare la fasciatura rigida ma non stringere. lasciare l'infortunato nella posizione di minor dolore possibile ed attendere l'arrivo del soccorso esterno.
SVENIMENTI	non tentare di sollevare l'infortunato; è preferibile distenderlo tenendo le gambe sollevate rispetto alla posizione della testa. per svenimenti in posizione seduta piegare la testa fra le ginocchia. no soffocare con la presenza di più persone e ventilare.
CONVULSIONI	tenere l'infortunato in posizione orizzontale con la testa girata su un fianco per evitare vomiti e probabili soffocamenti. chiamare subito un soccorso

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	13 di 15	5	20.04.2017

“ENPACL” ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO	DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
	ALLEGATO 01 – PIANO DELLE EMERGENZE

INDICAZIONI SPECIFICHE	
SINTOMATOLOGIA OCCORSA	COSA FARE
	esterno.
INALAZIONI DI FUMI	senza mettere a repentaglio la propria incolumità, mettere in salvo l'infortunato allontanandolo dall'ambiente contaminato dai fumi (spesso tossici). se l'infortunato respira con difficoltà o non respira, praticare la respirazione artificiale.

2.17 La cassetta di pronto soccorso

La cassetta di pronto soccorso va posta in luogo asciutto e predestinato facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata DM Salute n. 388/2003).

Il responsabile della cassetta è addetto alla custodia e al corretto mantenimento della medesima, e provvederà a segnalare al Referente qualsiasi deficienza riguardo alla stessa.

Nella tabella di seguito vengono segnalati i prodotti che devono essere presenti nella cassetta di sicurezza.

Si fa presente, comunque, che la dotazione minima della cassetta deve essere integrata sulla base dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro su indicazione del medico competente.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA SICUREZZA
5 PAIA GUANTI STERILI MONOUSO 1 VISIERA PARASCHIZZI 1 FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 1 LT. 3 FLACONI DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (CLORURO DI SODIO - 0.9%) DA 500 MI . 10 COMPRESSE DI GARZA STERILE 1 10X10 IN BUSTE SINGOLE 2 COMPRESSE DI GARZA STERILE 18X40 IN BUSTE SINGOLE 2 TELI STERILI MONOUSO 2 PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO 1 CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA 1 CONFEZIONE COTONE IDROFILO 2 CONFEZIONI DI CEROTTI DI VARIE MISURE 2 ROTOLI DI CEROTTO ALTO CIM 2,5 1 PAIO DI FORBICI 3 LACCI EMOSTATICI 2 CONFEZIONI GHIACCIO PRONTO USO 2 SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI 1 TERMOMETRO 1 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA SONO INOLTRE CONSIGLIATI: 1 TUBETTO DI FOILLE E/O ALTRO PRODOTTO EQUIVALENTE.

2.18 Il comportamento dell' uomo in emergenza

2.18.1 Il panico

In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono verificare situazioni di emergenza che modificano le condizioni di agibilità degli spazi e che alterano comportamenti e rapporti interpersonali degli utenti. Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può risultare pericolosa poiché non consente il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un gran numero di persone e rendendo difficili eventuali operazioni di soccorso. Questi comportamenti sono da tutti conosciuti con il termine “panico” che identifica il comportamento di persone quando vengono a trovarsi in condizioni di pericolo imminente. Il

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	14 di 15	5	20.04.2017

panico si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: timore e paura, oppressione, ansia fino a emozioni convulse e manifestazioni isteriche, nonché particolari reazioni dell'organismo quali accelerazioni del battito cardiaco tremore alle gambe, difficoltà di respirazione, aumento o caduta della pressione arteriosa, giramenti di testa e vertigini. Tutte queste condizioni possono portare le persone a reagire in modo non controllato e razionale. In una situazione di pericolo, sia essa presunta o reale, e in presenza di molte persone, il panico può manifestarsi principalmente in due modi: il coinvolgimento delle persone nell'ansia generale con invocazioni di aiuto, grida, atti di disperazione; l'istinto all'autodifesa con tentativi di fuga che comportano l'esclusione degli altri, anche in forme violente, con spinte, corse, affermazione dei posti conquistati verso la salvezza. Allo stesso tempo possono venire compromesse alcune funzioni comportamentali quali l'attenzione, il controllo dei movimenti, la facoltà di ragionamento. Tutte queste reazioni costituiscono elementi di grave turbativa e pericolo.

2.18.2 Il comportamento per superarlo

I comportamenti di cui abbiamo parlato possono essere modificati e ricondotti alla normalità se il sistema in cui si evolvono è preparato e organizzato per far fronte ai pericoli che lo insidiano.

Il piano di evacuazione con il percorso conoscitivo necessario per la sua realizzazione può dare un contributo fondamentale in questa direzione consentendo di:

essere preparati a situazioni di pericolo;

stimolare la fiducia in se stessi;

indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti;

controllare la propria emozionalità e saper reagire all'eccitazione collettiva.

In altre parole tende a ridurre i rischi indotti da una condizione di emergenza e facilita le operazioni di allontanamento da luoghi pericolosi.

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	EDIZIONE DS	PAGINA	REVISIONE SEZ.	DATA
ALLEGATO 01 PIANO DELLE EMERGENZE	1	15 di 15	5	20.04.2017